

**OGGETTO: PSR per l'Umbria 2014/2020, misura 4 – sottomisura 4.2, tipo di intervento 4.2.1 - Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione degli aiuti.**

## **Articolo 1**

### **Finalità**

Il presente avviso è finalizzato a garantire la continuità dell'azione amministrativa della Regione Umbria a sostegno delle imprese del settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli mediante la implementazione della misura 4, sottomisura 4.2, tipo d'intervento 4.2.1 "Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli" del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2020 (PSR) approvato dalla Commissione UE con decisione n. C(2015)4156 del 12 giugno 2015.

Nello specifico, con il presente avviso s'intendono perseguire gli obiettivi individuati al paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della sopra indicata sottomisura.

## **Articolo 2**

### **Clausola di salvaguardia**

Il presente avviso, attuativo della Misura 4, sottomisura 4.2, tipologia di intervento 4.2.1, del PSR per l'Umbria 2014/2020, approvato con Decisione C(2015)4156 del 12 giugno 2015, viene emanato anticipatamente alla definizione delle procedure informatizzate per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento e per la controllabilità e verificabilità delle condizioni, impegni e obblighi previsti dalle misure, in accordo con l'Organismo Pagatore – AGEA.

La Regione Umbria si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni recate dal presente avviso in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio.

Pertanto, in sede di presentazione della domanda di sostegno ai sensi del presente avviso, ciascun richiedente è tenuto a sottoscrivere, a norma dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 e s. m. e int., la seguente dichiarazione:

- di essere a conoscenza che la domanda di sostegno è presentata anticipatamente alla definizione delle procedure informatizzate definitive per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento e per la controllabilità e verificabilità delle condizioni, impegni e obblighi previsti dalle misure e, pertanto, esonera l'amministrazione regionale da qualunque vincolo od obbligo alla concessione del sostegno richiesto ed al rispetto dei termini temporali del procedimento amministrativo per la concessione ed erogazione del sostegno pubblico;
- che tutte le spese sostenute a far tempo dalla data di presentazione della domanda di sostegno sono a proprio rischio e carico esonerando l'Amministrazione regionale da qualunque vincolo od obbligo alla concessione del sostegno richiesto.
- di essere a conoscenza dell'obbligo di rettificare la domanda di sostegno, al fine di renderla congruente alle eventuali modificazioni o integrazioni che la Regione intendesse apportare al bando di evidenza pubblica in forza del quale la medesima è presentata con particolare riguardo alle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni, che si accettano fin d'ora;

La mancata integrazione della domanda e più in generale la mancata accettazione delle eventuali modifiche o nuove condizioni verranno considerate quale tacita rinuncia ai benefici richiesti.

## **Articolo 3**

### **Definizioni e disposizioni specifiche**

Ai fini del presente avviso, oltre alle definizioni e disposizioni previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di Sviluppo Rurale e delle disposizioni comuni per i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), valgono le definizioni e le disposizioni puntuali di seguito riportate.

**1. DOMANDA DI SOSTEGNO:** domanda di concessione del sostegno previsto nella pertinente scheda di misura, sottomisura, tipologia d'intervento.

**2. DOMANDA DI PAGAMENTO:** domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento/erogazione di un sostegno concesso a seguito dell'ammissione di una domanda di sostegno. Le domande di pagamento possono riguardare l'erogazione di un anticipo o del saldo del sostegno concesso.

**3. ELEGGIBILITA' DELLE SPESE:** ai sensi dell'art. 60 del Regolamento UE n. 1305/2013, sono riconosciute eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese sostenute dal beneficiario previa presentazione di una domanda di sostegno all'autorità competente, ad eccezione delle spese generali propedeutiche alla realizzazione degli investimenti previsti in domanda, purché sostenute nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno. Anche il deposito cauzionale versato al tribunale per l'acquisto di immobili da aggiudicarsi all'incanto, può rientrare tra le spese propedeutiche eleggibili al sostegno *a condizione che si riferisca a spese generali ai sensi dell'art. 45 comma lettera c) del Reg. n. 1305/2013 e non a costo di acquisto*. Pertanto saranno ritenute ammissibili tutte le spese effettivamente documentate e pagate dopo la presentazione della domanda di sostegno.

**4. FASCICOLO AZIENDALE:** contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 503/1999, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate e verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, necessarie per accedere al sostegno previsto dalle singole schede di misura del PSR. Ogni richiedente il sostegno ha l'obbligo di costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA. *I richiedenti Responsabili del fascicolo di domanda sono tenuti, antecedentemente ad ogni richiesta di sostegno, ad eseguire, tramite il Centro di Assistenza Amministrativa autorizzato prescelto dal richiedente, una verifica della situazione aziendale e, in caso di incongruenza e/o discordanze con quanto risultante dalla documentazione custodita nel fascicolo di domanda procedere all'aggiornamento e all'integrazione*. L'assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento e interrompono qualunque rapporto in essere tra il richiedente e la Regione.

**5. FASCICOLO DI DOMANDA:** contiene la documentazione amministrativa (non contenuta nel fascicolo aziendale), tecnica e contabile, prevista all'articolo 9 e 15 necessaria alla effettuazione dei controlli amministrativi circa la congruità degli elementi dichiarati in domanda e nei relativi allegati. *Tali documenti, forniti dal Responsabile del fascicolo, richiedente o consulente tecnico eventualmente delegato dal richiedente, sono conservati ed esibiti a richiesta dell'amministrazione per controllare la loro corrispondenza con i documenti inseriti nel fascicolo elettronico previsto nella procedura SIAR. In tutti i casi la responsabilità in ordine alla corretta tenuta e integrazione del "fascicolo di domanda" rimane in capo al Responsabile del Fascicolo di domanda, richiedente o suo delegato, che sottoscrive la check list allegata di validazione della domanda.*

**5.1 fascicolo di domanda elettronico:** *la procedura informatica per la presentazione delle domande a portale SIAR prevede il caricamento di copia della documentazione contenuta nel fascicolo di domanda. La documentazione caricata costituisce il fascicolo elettronico e deve corrispondere alla documentazione conservata nel fascicolo di domanda. Il fascicolo elettronico deve venir aggiornato dal Responsabile del fascicolo qualora si verificano cambiamenti o vi siano nuove documentazioni da aggiungere.*

**6. COMUNICAZIONI INERENTI LE DOMANDE PRESENTATE:** con la conversione del Decreto Legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009, la tenuta di una casella di PEC (Posta Elettronica Certificata) è diventata un obbligo di legge per tutte le imprese, i professionisti e le Pubbliche Amministrazioni. Pertanto lo scambio di comunicazioni tra i beneficiari e l'amministrazione regionale inerenti il presente avviso avverranno esclusivamente tramite PEC con conseguente impegno del beneficiario a mantenere attiva la propria casella di posta

elettronica certificata per tutto il periodo ricompreso tra la data di presentazione della domanda di sostegno e la data di scadenza del periodo vincolativo. Inoltre, tenuto conto che l'esperienza fin qui acquisita ha mostrato notevoli problemi da parte di molte imprese nella corretta gestione della casella di Posta Elettronica Certificata ed al fine di conseguire una maggiore economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, ogni comunicazione da parte dell'amministrazione regionale è inviata anche all'indirizzo di PEC del Responsabile del fascicolo di domanda eventualmente delegato dal richiedente. La consegna in tale casella costituisce a tutti gli effetti notifica al richiedente/beneficiario. Tale condizione è sottoscritta dal richiedente in sede di presentazione della domanda di sostegno.

**7. CAMBIO BENEFICIARIO:** una volta accordato il nulla osta di concessione del sostegno è consentito chiedere il subentro nella titolarità del nulla osta ~~esclusivamente nei casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario~~, alla condizione che il subentrante s'impegni a realizzare o completare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni ed impegni riportati nel nulla osta di concessione, ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo quinquennale successivo all'ultimazione del piano aziendale. In tali casi è consentita al subentrante la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti *solo per le spese sostenute dal momento della presentazione di domanda di cambio beneficiario, ad eccezione dei casi di subentro per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario iniziale.*

~~È inoltre consentito chiedere il cambio beneficiario nei seguenti casi:~~

- ~~• ditta individuale che si trasforma in società di persone;~~
- ~~• cambio ragione sociale mantenendo la stessa partita IVA;~~
- ~~• società che si fonde con altro soggetto.~~

~~Al di fuori dei casi sopra indicati non è consentito alcun cambio beneficiario né subentro nella titolarità di domande di sostegno presentate.~~

**8. IMPRESA DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE:** per impresa di trasformazione s'intende l'impresa che opera la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli, compreso il trattamento ai fini della vendita, di prodotti allegato I del trattato e del cotone, ad eccezione della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I. Eventuali prodotti non compresi nell'allegato I possono essere inclusi in entrata a condizione che siano marginali e indispensabili per il processo di trasformazione.

**9. INTRODUZIONE DI NUOVA TECNOLOGIA:** ai fini della dimostrazione del miglioramento della strategia d'impresa attraverso l'uso ottimale dei fattori di produzione tramite l'introduzione di nuove tecnologie è considerata "nuova tecnologia" l'introduzione nell'azienda agricola o nell'impresa di impianti tecnologici, macchinari, attrezzature finalizzati a processi non presenti precedentemente alla presentazione della domanda di sostegno.

**10. INNOVAZIONE:** Sono considerati innovativi i beni immateriali, i macchinari e/o impiantistica introdotti nel mercato internazionale da non più di 2 esercizi finanziari precedenti quello di presentazione della domanda di sostegno purché descritti dettagliatamente nel Piano Aziendale e corredati di idonea dichiarazione del concessionario/rivenditore/produttore da inserire nel fascicolo di domanda. La dichiarazione, da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 e s. m. e int., deve essere corredata della documentazione richiamata nella dichiarazione atta a dimostrare l'immissione del bene nel mercato nei due esercizi precedenti (es. copia dei listini da confrontare nei casi di Introduzione per la prima volta nei listini di una casa produttrice, copia registrazione brevetto, licenza ecc.). In presenza di impianti fissi per destinazione, la spesa da associare all'obiettivo innovazione deve dettagliare i costi dei singoli componenti innovativi e non viene riconosciuta per il costo a dell'intero impianto.

**11. IMPRESE ASSOCIATE:** possono accedere al sostegno previsto dal presente bando anche le Associazioni Temporanee d'Impresa o di Scopo (ATI o ATS) in cui titolari di imprese agricole si associano, su base volontaria, per la realizzazione di un programma comune di investimenti.

Tali associazioni devono essere costituite con atto scritto dal quale risulti:

- l'impegno degli associati a realizzare il programma d'investimento comune;
- l'impegno a mantenere gli obblighi correlati con particolare riguardo a quelli previsti per il

- periodo vincolativo quinquennale;
- la ricaduta dei vantaggi in capo a ciascuna azienda associata in ragione della realizzazione del programma comune d'investimenti;
- la quota percentuale di Produzione Standard Totale aziendale che ciascun associato apporta in ragione del costo complessivo del programma comune d'investimenti;
- il soggetto capofila delegato a presentare la domanda che:
  - assume l'onere finanziario dell'investimento;
  - cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati all'erogazione del contributo.

Per quanto sopra un soggetto che ha presentato domanda di sostegno nell'ambito di un'associazione di imprese, potrà presentare ulteriori domande nel limite dell'importo della spesa corrispondente alla PST non impegnata nell'ATI/ATS. L'aderente ad ATI/ATS potrà inoltre presentare domanda individuale solo dopo la presentazione della domanda di pagamento del saldo dell'ATI/ATS.

**12. CANTIERABILITÀ:** i meccanismi di finanziamento dei Programmi di Sviluppo Rurale da parte del FEASR impongono una tempestiva utilizzazione delle risorse disponibili conseguibile attraverso la puntuale realizzazione degli investimenti. Per tali motivi è necessario che le proposte d'investimenti presentate ai sensi del presente bando posseggano il requisito della "cantierabilità", cioè siano mature sotto l'aspetto tecnico-economico e amministrativo comportando il possesso, fin dalla data della loro presentazione, di tutte le condizioni (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.) previste dalle vigenti normative per dare immediato avvio ai lavori o acquisti previsti in domanda.

La mancanza della cantierabilità, in tutto o in parte, comporterà l'esclusione dell'investimento non cantierabile. Qualora il programma d'investimenti preveda l'acquisto di immobili da ristrutturare o l'acquisto di terreni sui quali realizzare un investimento oggetto della domanda di sostegno è consentita la presentazione della documentazione relativa alla cantierabilità di tali investimenti nel termine massimo di sei mesi dal ricevimento della comunicazione di concessione del sostegno da parte della Regione. Gli adempimenti di cui al Titolo VI, capo VI Normativa Sismica della Legge regionale n.1 del 21 gennaio 2015 "Testo Unico governo del territorio e materie correlate" non costituiscono elemento di cantierabilità. Nel caso in cui vengano acquistati e ristrutturati fabbricati non accatastati come fabbricati rurali (esclusi quelli di civile abitazione) destinati all'attività agricola è necessario produrre, entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione di concessione del sostegno, la cantierabilità riferita a destinazioni produttive agricole e, a piano ultimato, accatastamento e agibilità riferiti ad attività produttiva agricola.

*Solo per le aziende ricadenti nei comuni del cratere e per le aziende con danni derivanti dal sisma accertati con sopralluogo della Protezione Civile fuori dal cratere di Norcia, Cascia e Preci, stante i notevoli danni di carattere urbanistico conseguenti agli eventi sismici del 2016 che hanno coinvolto anche le strutture delle amministrazioni comunali, è consentito documentare la cantierabilità in data antecedente all'effettivo inizio dei lavori.*

**13. INVESTIMENTI DI SOSTITUZIONE:** sono considerati investimenti di sostituzione e non sono quindi ammissibili a finanziamento gli investimenti in macchine semoventi che vanno a sostituirne altre equivalenti registrate in pubblici registri da non più di cinque anni. Tale condizione deve essere verificata per tutte le macchine semoventi cedute dal beneficiario in un arco temporale di un anno antecedente la presentazione della domanda. Per macchine semoventi equivalenti s'intendono le macchine di pari potenza espressa in Kw con un'approssimazione del 10% in più o in meno. Per quanto riguarda gli impianti tecnologici, non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Spetta al richiedente dimostrare la vetustà dell'impianto da sostituire (fatture acquisto e similari) a pena di esclusione dell'investimento dal sostegno.

**14. LOCAZIONE FINANZIARIA (Leasing):** come disposto dall'art. 45 del Regolamento UE n. 1305/2013, la spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) è ammessa per l'acquisto di beni immobili e mobili, attraverso l'aiuto concesso all'utilizzatore. L'utilizzatore è il beneficiario diretto del contributo. Il leasing è ammissibile se stipulato in data successiva a quella di presentazione della domanda di sostegno, se prevede il patto di riacquisto e

fino ad un massimo del valore di mercato del bene. La spesa ammissibile è rappresentata dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura o da documento equipollente, entro il limite fissato per l'ammissibilità delle spese, al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi). In ogni caso, deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d'uso per il periodo previsto dall'operazione finanziata e per tutto il periodo vincolativo quinquennale. ~~In tutti i casi l'utilizzatore deve trasmettere all'amministrazione regionale la documentazione comprovante l'avvenuto acquisto del bene oggetto di locazione finanziaria se tale acquisto interviene entro il periodo vincolativo.~~ Se la locazione finanziaria riguarda l'acquisto di immobili finalizzati alla ristrutturazione, l'utilizzatore deve acquisire l'autorizzazione del concedente a realizzare le opere di ristrutturazione.

#### **15. COSTI UNITARI MASSIMI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA RAGIONEVOLEZZA/CONGRUITA' DELLA SPESA:**

ai sensi della vigente normativa comunitaria ogni richiedente che intende avanzare una richiesta di pubblico sostegno per l'acquisizione di beni o servizi è tenuto ad individuare una spesa congrua e ragionevole.

A tal fine la Regione rende disponibili i costi unitari massimi di riferimento, elencati nell'allegato A-1, relativi ad alcune tipologie di investimenti immobiliari che costituiscono il livello massimo della spesa in base alla quale viene determinato il sostegno concedibile.

Qualora gli investimenti immobiliari da realizzare non risultino ricompresi nel suddetto elenco, la ragionevolezza della spesa preventivata deve essere determinata mediante l'elaborazione di apposito computo metrico preventivo redatto sulla scorta dei prezzi unitari presenti nel prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario e dal prezzario per le opere pubbliche, per le opere edili e infrastrutture. I prezzari di riferimento sono quelli vigenti al momento della presentazione della domanda di sostegno. Per le voci di spesa non presenti nei suddetti prezzari, il relativo prezzo potrà essere individuato sulla base di un'analisi dei prezzi da conservare nel fascicolo di domanda ovvero, per particolari tipologie (serre, prefabbricati, impianti per la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili e similari) mediante l'acquisizione di tre preventivi con le modalità di cui alla lettera b);

Per gli investimenti mobiliari, mobiliari fissi per destinazione e immateriali (acquisizione e sviluppo di programmi informatici e simili) il richiedente è tenuto ad acquisire almeno tre preventivi, omogenei per oggetto (forniti da concessionari/rivenditori della stessa impresa produttrice) o equivalenti per caratteristiche e tipo di utilizzo (forniti da concessionari/rivenditori di case produttrici diverse), da ditte fornitrici in concorrenza fra loro, per le quali risulti espressamente nella visura camerale la possibilità di fornire direttamente il bene oggetto del preventivo (è esclusa l'acquisizione da terzi *iscritti alla Camera di Commercio con codici attività diversi da quelli previsti per la vendita dei prodotti di che trattasi*). Non è altresì consentita la presentazione di preventivi di ditte fornitrici di proprietà del richiedente ovvero nelle quali lo stesso detiene quote di compartecipazione o da ditte detenute o controllate da parenti o affini del richiedente entro il secondo grado di parentela. Nella domanda di sostegno deve essere riportato il prezzo più basso tra quelli indicati nei preventivi acquisiti. L'acquisizione dei preventivi deve avvenire prima della presentazione della domanda di sostegno, ovvero prima della presentazione della variante, tramite la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del richiedente ovvero del tecnico delegato (per i preventivi da ditte estere è consentito l'uso della posta elettronica ordinaria). Pertanto, nel fascicolo di domanda deve essere conservata copia dei preventivi e delle PEC in formato digitale unitamente alla copia stampata dei preventivi, della mail o della PEC dalla quale risultino la data e il protocollo di arrivo di ciascun preventivo. Inoltre, sarà cura del Responsabile del fascicolo, beneficiario o tecnico delegato, effettuare i controlli sui preventivi acquisiti redigendo lo specifico modello presente nell'applicativo SIAR che riferisce in ordine alla indipendenza delle ditte offerenti mediante il controllo incrociato che attesti la diversa partita IVA e sede legale (città, indirizzo, numero telefonico, indirizzo mail o PEC). Tale adempimento non esclude la possibilità, in caso di dubbi sulla effettiva indipendenza delle ditte fornitrici, di effettuare accertamenti più approfonditi (anche mediante consultazione della visura camerale). In tutti i casi le ditte fornitrici che rilasciano i preventivi, non devono trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, cui consegua che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Non potranno considerarsi eleggibili al sostegno le spese per le quali le offerte, in tutto o in parte, sono acquisite in tempi e modalità diverse da quella sopra riportata ovvero qualora le ditte offerenti, ancorché con diverso numero di partita IVA, avessero la medesima sede

legale (città, via, numero telefonico) ovvero emergessero in sede istruttoria elementi di non indipendenza. *L'acquisizione di un numero di preventivi inferiore ai tre richiesti non è ammessa, ad esclusione di specifica circostanza che deve essere debitamente giustificata nella relazione tecnica allegata alla domanda in funzione di*

~~— esclusività del venditore o altro elemento di carattere eccezionale che rende impossibile reperire tre offerte;~~

~~acquisizione di beni altamente specializzati~~ o di attrezzature a completamento di linee produttive o parti di impianti già esistenti per i quali è necessario garantire la compatibilità delle nuove attrezzature con quelle esistenti.

*Per i beni il cui costo non superi singolarmente l'importo di 500,00 €, IVA esclusa, è sufficiente la presentazione della documentazione della spesa in sede di rendicontazione.. E' fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica. Spese risalenti a medesimo fornitore che, sommate, superano l'importo di 500,00 €, qualora non supportate da tre preventivi in concorrenza, saranno considerate come frazionamento della spesa e quindi escluse.*

**16. SUPERFICIE UTILE COPERTA:** si definisce superficie utile coperta la sommatoria, espressa in metri quadrati, delle superfici coperte di ogni piano dell'edificio, misurate all'esterno dei muri o comunque delle strutture portanti perimetrali. I locali interrati e le superfici di servizio entrano nel calcolo della superficie utile coperta.

## **17. ACQUISTO DI TERRENI E FABBRICATI:**

**17.1 TERRENI.** *L'acquisto di terreni, compresi quelli edificabili, è ammissibile per un importo della spesa non superiore al 10% della spesa totale ammissibile per gli investimenti direttamente connessi con l'acquisto del terreno, al netto delle spese tecniche e generali, comprensivo della spesa per l'acquisto del terreno stesso ed a condizione che per tale acquisto venga dimostrata la connessione con gli obiettivi previsti dal Piano Aziendale (ad esempio: in caso di acquisto terreno per realizzare immobile, si somma il costo del terreno ed il costo per la realizzazione dell'immobile: se tali spese sono pari a 100, la spesa ammissibile per il terreno è pari a  $100/9 = 11,11$ ).*

### **17.2 FABBRICATI**

È ammissibile l'acquisto di fabbricati rurali, con esclusione dei fabbricati delle categorie catastali A e B, e relativi terreni su cui sono costruiti (compresi fabbricati da delocalizzare con esclusione, in tale fattispecie, dei costi di demolizione), se indispensabili per le finalità del progetto e a condizione che i medesimi siano oggetto di interventi di riqualificazione (ristrutturazione) del complessivo opificio per almeno il 100 per cento del costo complessivo di acquisto. Le spese per l'acquisto, l'installazione e messa in esercizio di impianti di trasformazione, lavorazione, manipolazione, conservazione e vendita dei prodotti sono imputabili come interventi di riqualificazione ai fini del raggiungimento della percentuale del 100 per cento della spesa di acquisto, a condizione che vengano realizzati nello stesso immobile. *Nel caso di acquisto di un fabbricato il costo del terreno sul quale l'immobile è costruito viene calcolato forfettariamente pari ad un decimo del costo del fabbricato e tale importo è considerato ai fini della determinazione dell'incidenza dei terreni sul totale della spesa ammissibile per l'acquisto di terreni.*

La spesa per l'acquisto di immobili è ammissibile quando per gli stessi è dimostrata la conformità alle normative vigenti in materia urbanistica. La relativa documentazione dovrà essere conservata nel Fascicolo di domanda. Per tutti gli immobili oggetto di contributo, ed in particolare nel caso in cui l'immobile venga acquistato in vista di un cambiamento di destinazione d'uso, dovranno essere specificati quali investimenti si prevede di realizzare per renderlo utilizzabile per gli scopi del progetto complessivo.

Non è consentito l'acquisto d'immobili che hanno beneficiato, nel corso dei dieci anni precedenti, di un contributo finanziario pubblico, fatta eccezione per il sostegno concesso *per il ripristino del potenziale produttivo a seguito di calamità naturali a seguito di ristrutturazione post terremoto.* L'immobile è sottoposto, analogamente agli altri investimenti immobiliari, ai vincoli di destinazione d'uso stabiliti nel presente bando. Non è ammissibile la spesa per l'acquisto di immobili o quote di essi tra coniugi o nei casi di discendenza diretta entro il secondo grado ovvero nei casi in cui il

coniuge o parente entro il secondo grado detengono quote societarie prevalenti del soggetto venditore ad eccezione dell'acquisto delle quote di coeredi al fine di non frammentare l'azienda ereditata dal titolare deceduto.

L'acquisto di terreni e fabbricati è ritenuto spesa ammissibile nel rispetto dei seguenti limiti unitari massimi di riferimento:

- il valore del terreno *agricolo* deve essere pari o inferiore alle quotazioni dell'Agenzia delle Entrate o *altro Ente pubblico*
- l'importo massimo della spesa ammissibile al sostegno per l'acquisto dei fabbricati non può superare € 500,00 per ogni metro quadrato di superficie utile coperta;

*Il valore dei beni immobili è certificato da un esperto qualificato e indipendente (perizia giurata) o da un organismo debitamente autorizzato quali l'Agenzia delle Entrate o altro Ente Pubblico.*

*In presenza di atti di acquisto di terreni che non sono strettamente connessi agli investimenti proposti, sia in termini di superfici acquistate che di importi, l'operazione verrà considerata come elusiva delle norme che prevedono il divieto di finanziamento dell'acquisto di terreni ed esclusa dal sostegno.*

**18. ERRORI PALESI:** ai sensi dell'articolo 4 del regolamento UE n. 809/2014: "Le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma."

Non sono considerati errori palesi la mancata indicazione del CUAA, della Partita IVA e la mancata apposizione della firma sulle domande di sostegno e pagamento.

In attesa del provvedimento volto a definire l'elenco degli errori palesi da applicarsi per la corrente programmazione, si rinvia all'elenco di "errori palesi" compatibili con le misure d'investimento, tra quelli riportati nell'allegato "A" alla DGR n. 1159/2013.

#### **Articolo 4**

##### **Beneficiari e area di intervento**

Sono beneficiari del presente intervento le imprese singole o associate *con codice ATECO<sup>1</sup> 01, 10, 11, 12, 46.2 e 46.3*, che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli inclusi nell'allegato I del Trattato o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I, *nel qual caso si applica la regola de minimis. Il sostegno per la sola fase di commercializzazione (che include le fasi di stoccaggio, condizionamento, porzionatura, confezionamento) è finanziabile solo quando il beneficiario si impegna ad acquistare il prodotto allegato I oggetto della commercializzazione, prevalentemente da aziende agricole, consorzi o cooperative del settore primario.*

L'unità locale in cui viene realizzato l'intervento deve ricadere nel territorio regionale e risultare nel certificato di iscrizione alla competente sezione del registro delle imprese della CCIAA *con codice ATECO 01, 10, 11, 12, 46.2 e 46.3*. Se l'acquisto o la realizzazione di una Unità locale in Umbria fa parte del programma d'investimenti proposto, tale unità locale deve risultare, a pena di esclusione dal sostegno accordato, regolarmente iscritta nel certificato della CCIAA al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo *con codice ATECO tra quelli previsti.*

#### **Articolo 5**

##### **Costi ammissibili**

---

<sup>1</sup> I soggetti con codice 01 che possono fare domanda sono esclusivamente i consorzi e le cooperative che trasformano e commercializzano i prodotti dei soci.

Sono eleggibili al sostegno di cui al presente avviso:

- le spese previste dall'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, che stabilisce anche le tipologie di spesa non ammissibili;
- le spese per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, sono escluse, con eccezione di quelle effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Le spese ammissibili scontano altresì le disposizioni di cui agli artt. 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (“Le spese finanziate dal FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione”).

Sono ammissibili al sostegno i costi sostenuti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda, come segue:

1) acquisto di fabbricati da adibire alla trasformazione, alla commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato UE a condizione che il fabbricato acquistato sia oggetto di ristrutturazione per non meno 100% del costo dell'acquisto ritenuto ammissibile al sostegno. In tutti i casi:

- il sostegno pubblico per l'acquisto non può essere accordato per una spesa superiore ad € 500/mq di Superficie Utile Coperta;
- l'importo massimo della spesa ammissibile per l'acquisto e ristrutturazione, è computata applicando i costi unitari massimi di riferimento riportati nell'allegato A-1, aumentati del 20%.

2) acquisto di terreni nel rispetto dei limiti e condizioni di cui al paragrafo 23

3) costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di fabbricati e manufatti da adibire alle attività produttive aziendali. Ai fini del presente avviso nell'ambito della ristrutturazione s'intendono ricompresi tutti gli interventi di cui all'art. 7, lettere b), c), d), f) e g), della legge regionale 1/2015.

In tale ambito, per le tipologie costruttive riportate nell'allegato **A-1 “Determinazione dei valori unitari massimi per la determinazione della ragionevolezza della spesa delle principali categorie di investimenti immobiliari”** al presente avviso, gli interventi sono sostenibili limitatamente ad una spesa calcolata sulla scorta dei “costi unitari massimi di riferimento per la determinazione della ragionevolezza della spesa” riportati nel sopra indicato allegato. In caso di ristrutturazione, i relativi costi non possono superare i valori citati nel medesimo allegato, relativamente alla superficie effettivamente ristrutturata.

Inoltre valgono le seguenti limitazioni ed esclusioni:

a) non è ammissibile l'acquisto o la nuova costruzione di fabbricati da utilizzare per l'attività di trasformazione e commercializzazione in combinazione con parti adibite ad usi diversi. Pertanto, non sono ammessi a finanziamento interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi locali sovrastanti o sottostanti fabbricati o loro porzione adibiti, anche parzialmente, ad usi diversi da quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, fatto salvo le porzioni di fabbricato destinato a guardiania. Non sono considerati indipendenti, e non sono quindi finanziabili, immobili che condividano con fabbricati adibiti in tutto od in parte alla civile abitazione fondazioni, solai, coperture, ingressi, scale, impianti elettrici o impianti termici.

Sono invece ammissibili le porzioni in adiacenza solo laddove è possibile determinare in modo separato la relativa spesa. Un fabbricato o sua porzione si considera adiacente ad edificio adibito in tutto o in parte ad usi diversi quando condivide con quest'ultimo una o, al massimo, due pareti, risultando, comunque indipendente dall'edificio di che trattasi.

È altresì ammissibile la ristrutturazione di fabbricati, esclusa la demolizione con ricostruzione, da utilizzare per l'attività di trasformazione e commercializzazione in combinazione con parti adibite ad usi diversi fermo restando che il calcolo della spesa da imputare alla parte trasformazione e commercializzazione dell'investimento deve essere fatto in proporzione alla relativa superficie utile coperta.

b) le spese per la realizzazione/ristrutturazione/ampliamento di punti vendita al dettaglio di prodotti in prevalenza aziendali ivi comprese le attrezzature necessarie allo scopo e locali direzionali da adibire a uffici aziendali, nonché locali per la guardiania, sono ammissibili limitatamente ad una superficie utile coperta, rispettivamente, non superiore a mq90cadauno per punti vendita e/o uffici e a mq 60 per la guardiania. Tale limitazione deve intendersi riferibile all'intero periodo di programmazione 2014/2020 per ogni impresa e deve essere debitamente giustificata nel piano aziendale facendo esplicito riferimento all'esistenza di dipendenti con contratti di lavoro atti allo

svolgimento delle correlate attività (vendita, amministrativa e di guardiania). Eventuale deroga alla dimensione aziendale dei locali direzionali può essere accordata se debitamente giustificata dalla presenza di personale amministrativo dipendente superiore alle tre unità.

Gli investimenti riconducibili all'attività di vendita diretta al dettaglio sono ammissibili, purché:

- realizzati nell'ambito dell'unità produttiva.
- la relativa spesa non superi il 10% della spesa totale ritenuta ammissibile per la realizzazione del programma d'investimenti previsti dal Piano Aziendale ivi compresa la spesa per il punto vendita.

Si precisa che nel calcolo della superficie ammissibile si considerano anche i locali interrati mentre non sono conteggiate le superfici di servizio inerenti scale e locali tecnici.

Tenuto conto che le superfici indicate alla lettera b) sono intese quali limiti massimi per l'intera programmazione, l'effettiva esigenza e dimensione dei locali devono essere congruenti alle effettive necessità aziendali e tale aspetto sarà oggetto di valutazione in sede istruttoria.

Le limitazioni di cui alla lettera b) devono intendersi riferite all'intero periodo di programmazione 2014/2020 per ogni impresa ivi compresa quella eventualmente utilizzata nell'ambito di un ATI o ATS.

*In ogni caso gli immobili acquistati/realizzati/ristrutturati debbono essere, alla data di collaudo, funzionanti e funzionali e negli stessi deve essere evidente la presenza di macchine, attrezzature, dotazioni e quant'altro necessario a svolgere le funzioni per le quali è stato richiesto e concesso il sostegno.*

- 1) acquisto di nuovi impianti tecnologici finalizzati alla produzione e/o trasformazione e commercializzazione, ivi comprese le dotazioni informatiche purché non di mera sostituzione. Inoltre gli impianti devono essere dimensionati alle quantità di prodotto da trasformare/trattare. Tale aspetto deve essere argomentato e giustificato nel piano aziendale. Tali impianti sono ammissibili soltanto se è garantito il loro utilizzo in sede di accertamento della regolare esecuzione degli investimenti.
- 2) acquisto di dotazioni aziendali funzionali all'attività aziendale ivi compresi gli allestimenti anche su mezzi da adibire al trasporto di prodotti da destinare alla vendita (è escluso l'acquisto del mezzo), purché non di mera sostituzione, ~~salvo casi debitamente giustificati.~~
- 3) acquisto di beni immateriali quali brevetti, licenze, software, diritti d'autore e marchi commerciali nonché realizzazione di siti internet, a condizione che siano collegati e funzionali all'attività dell'impresa.
- 4) realizzazione di strutture per il miglioramento dell'efficienza energetica e di impianti per la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili. Gli investimenti in questione sono ammissibili alle seguenti condizioni, a pena di esclusione:
  - l'impianto per la produzione di energia deve essere commisurato alla quantità di energia necessaria alle esigenze aziendali (autoconsumo);
  - l'impianto non deve superare la produzione di 1 MW elettrico;
  - l'impianto non è alimentato con bio combustibili o biomassa derivanti da colture dedicate, ma solo da biomasse aziendali di scarto come previsto dall'Accordo di Partenariato;
  - l'installazione degli impianti che utilizzano l'energia solare è effettuata esclusivamente al di sopra di edifici o tettoie;
  - gli impianti per la produzione di biogas sono sostenuti esclusivamente se prevedono il compostaggio del digestato ai fini della produzione di ammendante organico;
  - il rendimento energetico dell'impianto, in termini di MWh/anno termiche, deve essere pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al decreto legislativo n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione;
  - l'impianto deve garantire emissioni in atmosfera "poco significative" a norma del D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, comma 1;
  - l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa di scarto deve garantire un utilizzo di almeno il 40% dell'energia termica totale prodotta dall'impianto;
  - l'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili non deve aver beneficiato né può beneficiare in futuro di incentivazioni nazionali a qualsiasi titolo.

Ai fini della verifica del dimensionamento degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, che deve essere commisurato alla quantità di energia (termica ed elettrica) necessaria alle esigenze aziendali (autoconsumo), sono utilizzati i coefficienti di conversione riportati nella tabella di cui all'allegato **A-2** "**Coefficienti di conversione in KWh del potere calorifico di diversi combustibili**" al presente avviso. Non sono ammissibili gli impianti sovradimensionati rispetto alle

esigenze aziendali fatto salva l'applicazione di un coefficiente di adeguamento tecnico non superiore al 10%.

Per gli impianti fotovoltaici, tenendo conto delle condizioni di irradiazione relative all'Umbria e del decremento medio di produzione di energia elettrica nel corso della vita dell'impianto, viene individuato un parametro pari a 1100 Kw/h annui di produzione di energia per ogni Kw di picco dell'impianto.

Ai fini della determinazione dell'autoconsumo aziendale annuo si terrà conto dei consumi come risultanti dalle fatture di acquisto dell'energia elettrica e dei combustibili riferite all'anno precedente quello di presentazione della domanda di sostegno, afferenti le attività svolte nell'impresa. *Quando il contratto per la fornitura sottoscritto dall'impresa non distingue le attività svolte nell'impresa stessa, includendo i consumi di energia per l'abitazione di residenza, in ambito aziendale, della famiglia del richiedente e/o dipendenti, questi possono essere conteggiati al fine di determinare l'autoconsumo. Nel conteggio dell'autoconsumo non rientrano macchine o attrezzature alimentate da fonti energetiche diverse da quella per la quale si richiede il sostegno, fatto salvo che nel programma d'investimenti si preveda la sostituzione delle stesse con macchine e/o attrezzature alimentate dall'energia rinnovabile prodotta dall'impianto per il quale si richiede il sostegno* In presenza di aziende di nuova costituzione sarà cura del richiedente documentare gli autoconsumi aziendali anche sulla base di una stima attendibile certificata da un tecnico specializzato del settore ovvero utilizzare i consumi aziendali del cedente. Nell'autoconsumo aziendale possono essere ricompresi anche i potenziali consumi di energia derivanti dagli investimenti programmati.

- 5) A norma dell'art. 45, par. 2, lett. c) del Reg. (UE) 1305/13 le spese generali come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, spese per le attività obbligatorie di informazione e pubblicità, spese per garanzie fideiussorie per la concessione di anticipi, ecc. sono riconosciute ammissibili esclusivamente se collegate agli investimenti di cui alle lettere a) (investimenti immobiliari) e b) (investimenti mobiliari) del paragrafo sopra indicato, con esclusione quindi delle spese generali collegate ad investimenti immateriali.

Le spese generali sono ammissibili fino all'ammontare computato sulla base dei criteri previsti dal DM 140/2012. Al link <http://www.professionearchitetto.it/tools/parcella/> è possibile trovare uno schema di calcolo delle parcelle sulla base del citato decreto ministeriale.

Per le spese generali non previste dal DM 140/2012 (~~ad es.: garanzie fideiussorie~~) la verifica della ragionevolezza dei costi verrà fatta prendendo in esame tre preventivi.

In tutti i casi non sono ammissibili importi di spesa eccedenti i limiti massimi stabiliti nell'allegato A-3 per le spese generali e tecniche riferite agli investimenti immobiliari mentre per gli investimenti mobiliari e fissi per destinazione tali spese non possono superare l'importo corrispondente ad un'aliquota del 3%.

Con la domanda di pagamento il beneficiario dovrà allegare, oltre alle fatture ed ai relativi bonifici, un prospetto del calcolo delle parcelle dei professionisti intervenuti nella realizzazione del programma di investimenti effettuato sulla base del DM 140/2012.

La spesa ritenuta ammissibile sarà quella corrispondente al valore inferiore tra l'importo della fattura e quello del prospetto di calcolo della parcella o, se superiori, gli importi risultanti ammissibili secondo i massimali dell'allegato A3.

Nella fattura ogni tecnico dovrà inserire le singole voci di spesa desunte dalle tabelle in allegato al DM 140/2016.

Gli investimenti, tra quelli sopra riportati, che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente sono ammissibili solo dietro presentazione di una valutazione di impatto ambientale, così come previsto dall'articolo 45 (1) del Reg. (UE) n. 1305/2013. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

**Non sono ammissibili al sostegno previsto dal presente avviso le spese per:**

- investimenti per la trasformazione e commercializzazione nel settore vino in quanto sostenuti con le risorse dell'OCM vino. Tali investimenti potranno essere presi in considerazione soltanto a seguito della modifica del PSR 2014/2020 in materia di complementarietà tra fondi;
- IVA;
- l'acquisto di terreni per un costo superiore al 10% dell'operazione considerata;
- le demolizioni conseguenti all'acquisto di fabbricati da delocalizzare e l'acquisto di fabbricati da adibire a punti vendita al dettaglio;

- interessi passivi e oneri finanziari;
- i semplici investimenti di sostituzione;
- impianti ed attrezzature usati;
- interventi previsti da *altri fondi SIE (FESR e FEAMP)* e da altre misure del PSR;
- l'acquisto di mezzi di trasporto stradali;
- *spese di gestione inclusi gli oneri amministrativi* per canoni di allacciamento e forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefono;
- le spese generali relative agli investimenti immateriali;
- gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto (F24);
- i titoli di spesa non interamente pagati.

## Articolo 6

### Condizioni di ammissibilità

I beneficiari al momento della presentazione della domanda devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere titolari di un'un'impresa che nello scopo sociale ricomprende attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato I al Trattato in qualità di proprietari, usufruttuari o affittuari (comprese convenzioni in presenza di cessioni da Enti pubblici);
- b) essere titolari di partita IVA con codice di attività *ATECO 2007 01, 10, 11, 12, 46.2 e 46.3*;
- c) essere iscritti alla CCIAA nel cui certificato deve risultare l'unità locale in Umbria;
- d) dimostrare, tramite la presentazione di un piano aziendale, che gli investimenti che si intendono realizzare migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell'impresa di trasformazione e commercializzazione.

La condizione di cui alla lettera d) deve esser perseguita mediante la realizzazione di investimenti volti al conseguimento degli obiettivi generali e specifici riportati nella seguente tabella:

<i>Obiettivo generale</i>	<i>Obiettivi specifici<sup>(*)</sup></i>
<i>Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali delle aziende agricole.</i>	<i>Introduzione di nuove tecnologie(vedi articolo 3 punto 11)</i>
	<i>Ottimizzazione dei fattori di produzione</i>
	<i>Diversificazione delle produzioni</i>
	<i>Diversificazione delle attività aziendali</i>
	<i>Sviluppo attività di commercializzazione</i>
	<i>Investimenti necessari e funzionali all'adesione a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario, nazionale e regionale</i>

<sup>(\*)</sup>*Gli obiettivi specifici riportati nella tabella sono elencati nell'allegato A - 6 al presente avviso, che riporta una descrizione dettagliata degli stessi*

La condizione di ammissibilità di cui alla lettera d) si ritiene soddisfatta se almeno il 60% della spesa relativa agli investimenti proposti è riconducibile al conseguimento di uno o più degli "obiettivi specifici" tra quelli sopra elencati. Qualora un determinato investimento fosse rivolto a conseguire più di un obiettivo specifico, la relativa spesa deve essere ripartita in quote uguali per ciascun obiettivo. Al fine di avere adeguate garanzie circa l'effettivo perseguimento di tale condizione, la stessa deve essere debitamente argomentata e giustificata nell'ambito del Piano Aziendale proposto in allegato alla domanda che, pertanto, deve essere appositamente redatto e sottoscritto da un tecnico del settore, nel rispetto delle vigenti normative in materia.

La condizione del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda deve essere confermata anche nella domanda di pagamento del saldo del sostegno.

Non sono ammesse al sostegno aziende o imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 (18) del Regolamento(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

I costi relativi a lavori di cui all'allegato I del D.Lgs 50/2016 (che sostituisce il D. Lgs 163/2006) (Codice degli appalti), affidati da soggetti privati a terzi, il cui importo supera un milione di euro e per la cui realizzazione è previsto un contributo pubblico in conto capitale superiore al 50 per cento dell'importo dei lavori, sono ammissibili solo se rispettano le norme sugli appalti pubblici dell'Unione Europea recepite con il decreto sopra indicato.

In tutti i casi, al fine di garantire il mantenimento del legame tra il contributo pubblico e l'investimento realizzato, l'ammissibilità della domanda di sostegno è subordinata alla sottoscrizione da parte del beneficiario di apposita dichiarazione di impegno a mantenere la destinazione d'uso e a non alienare il bene oggetto del sostegno per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di liquidazione del saldo del sostegno.

## Articolo 7

### Importi applicabili e tassi di sostegno

Non è consentita la presentazione di domande di aiuto per un volume d'investimenti inferiore a 50.000 euro; *tale condizione deve essere rispettata anche in sede di rendicontazione del saldo; domande rendicontate per un importo ammissibile inferiore alla soglia saranno escluse.*

La spesa massima ammissibile al sostegno per l'intero periodo di programmazione non può superare il volume del complessivo fatturato come risultante dall'ultimo bilancio depositato. Per le aziende senza obbligo di bilancio si farà riferimento ad idonea documentazione fiscale attestante il volume di affari conseguito all'anno precedente la presentazione della domanda. In presenza di nuove aziende che non hanno ancora depositato il bilancio, il volume massimo della spesa ammissibile non può superare 12 volte il capitale sottoscritto.

Al fine di consentire l'accesso più ampio possibile alle provvidenze previste dal presente avviso ed al fine di massimizzare l'effetto incentivo del sostegno pubblico, ferme restando le suddette limitazioni correlate alla dimensione economica delle imprese richiedenti, è fissato un limite massimo di 3 **milioni** di euro di contributo per ciascuna impresa e per l'intero periodo di programmazione. Tale limite è aumentato a **quattro milioni** di euro per le cooperative/consorzi con almeno nove soci.

La percentuale del sostegno calcolata sulla spesa ritenuta ammissibile è pari al 40% della spesa ammissibile per investimenti materiali e immateriali che riguardino la trasformazione e la commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato.

Qualora il prodotto in uscita non rientri tra quelli elencati nell'allegato I al trattato, gli investimenti relativi alle fasi del processo/i di trasformazione che vede in entrata un prodotto Allegato I ed in uscita un prodotto non Allegato I (es: entra la farina ed esce la pasta o il pane), scontano la regola degli "aiuti de minimis" ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 e DGR n. 738/2016. Pertanto tali investimenti potranno beneficiare di un contributo massimo di € 200.000,00 nell'ambito di tre esercizi finanziari compreso quello di concessione del sostegno.

L'Aliquota del 40% sopra indicata è maggiorata fino ad un ulteriore 20% nei seguenti casi:

- 10 % per operazioni sostenute nel quadro del PEI (partecipazione ad un gruppo operativo PEI (tipologia di intervento 16.1.1) se, al momento della scadenza dello step temporale di ciascuna graduatoria della tipologia di intervento 4.2.1, è stato già emesso il relativo nulla osta per la tipologia di intervento 16.1.
- 10 % operazioni legate alla fusione di organizzazioni di produttori.

## Articolo 8

### Termini per la presentazione delle domande di sostegno

Sulla base dell'esperienza acquisita dall'amministrazione regionale nella implementazione delle misure d'investimento durante i precedenti periodi di programmazione, è maturata la convinzione che il metodo migliore per l'attuazione di tali misure debba ricondursi ad una procedura di presentazione così detta "**a sportello**" che, nella sostanza, consente di presentare le domande ai sensi del presente avviso fino al termine fissato per *l'ultimo* lo step del 15 dicembre 2017.

*La raccolta delle domande a valere sull'ultimo step del presente bando è sospesa nelle more della ridefinizione delle procedure che tengano conto delle modifiche del Programma anche in funzione dei*

~~fondi destinati alle aree terremotate, fatte salve eventuali proroghe come disposto, con Delibera n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, dalla Giunta Regionale che si riserva di fissare la data in cui riprendere la raccolta delle domande ed il termine per l'ultima graduatoria.~~

Stante quanto sopra, si rende necessario procedere all'impegno delle risorse annualmente assegnate alla misura/sottomisura in questione come previsto dal PSR 2014/2020, mediante l'approvazione di graduatorie di merito riferite alle domande di sostegno nel frattempo presentate e ritenute ammissibili in conseguenza delle quali potranno essere rilasciati i relativi nulla osta di concessione del sostegno fino alla concorrenza delle risorse disponibili assegnate alla graduatoria in questione.

È possibile richiedere, nell'ambito dello stesso step temporale, ~~l'annullamento~~ la rettifica di domande presentate ai fini ~~della loro sostituzione con nuove domande che prevedono~~ dell'introduzione di nuovi investimenti o modificazione di precedenti. In tale ambito gli investimenti presenti ~~nella domanda di rettifica in precedenti domande~~, mantengono l'eleggibilità della spesa a far tempo dalla data di presentazione della ~~precedente~~ domanda nella quale l'investimento è stato inserito per la prima volta.

Le domande di sostegno presentate per un determinato step che non sono finanziate per mancanza di risorse sono considerate regolarmente prodotte ai fini del mantenimento della eleggibilità delle eventuali spese sostenute dopo la loro presentazione, anche se dichiarate ~~non finanziate automaticamente decadute dalla~~ nella graduatoria di ammissibilità ~~e potranno essere prese in considerazione soltanto se riproposte successivamente.~~ Tale condizione consente al richiedente è consentito di ripresentare, a valere su successive graduatorie, la medesima domanda con una procedura automatica ovvero di prendere in considerazione eventuali rettifiche da apportare alla medesima in ragione di nuove esigenze nel frattempo intervenute. Resta inteso che l'eleggibilità delle spese per investimenti previsti ~~nella domanda iniziale e nelle eventuali domande di rettifica in precedenti domande~~ decorre dalla data di presentazione di tali domande, a condizione che gli investimenti in questione vengano previsti in tutte le successive domande presentate, senza soluzione di continuità. ~~Nuove domande successive alla domanda iniziale, che non siano rettifiche della stessa, non possono prevedere, ai sensi dell'art. 65, par. 6 del reg. UE n. 1303/2013, investimenti già realizzati le cui spese sono state già sostenute. La presenza di soluzione di continuità della richiesta di sostegno per un determinato investimento tra due domande presentate in step consecutivi equivale a tacita rinuncia della richiesta per tale investimento con conseguente non possibilità di rendere eleggibili le relative spese. L'eleggibilità delle spese per investimenti introdotti successivamente con domande sostitutive della originaria, ancorché nell'ambito del medesimo step temporale, decorre dalla data di ripresentazione della domanda rettificata.~~

In tutti i casi di irricevibilità o di non ammissibilità delle domande di sostegno per mancanza delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente avviso, l'eleggibilità delle spese sostenute non è riconoscibile.

Non è consentita la presentazione di più di una domanda di sostegno da parte di una stessa impresa a valere sulla medesima graduatoria, ivi comprese le domande presentate nell'ambito di ATI/ATS.

Inoltre al fine di garantire l'accesso più ampio possibile alla potenziale platea di beneficiari, non è consentita la presentazione di una nuova domanda di sostegno da parte di richiedenti che hanno già ottenuto il finanziamento di una precedente domanda ai sensi del presente avviso ~~se non dimostrano di aver realizzato almeno il 25% del programma finanziato. prima della presentazione della correlata domanda di pagamento del saldo. Tale clausola non si applica in presenza di interventi realizzati dallo stesso richiedente su opifici diversi, ubicati in unità locali, distinte da quella oggetto della domanda di sostegno in essere.~~

~~Al fine di dimostrare che, nell'ambito dei controlli amministrativi, si è tenuto conto dell'affidabilità dei richiedenti, Non è consentita la presentazione di ulteriori domande da parte dei richiedenti ai quali è stata effettuata disposta la revoca di precedenti domande finanziate benefici accordati ovvero che rinunciato esplicitamente o di fatto ai benefici accordati. prima del termine di Tale divieto ha la durata di 36 mesi dalla data di rinuncia accertamento della mancata realizzazione o revoca. Sono fatti salvi i casi di rinuncia recesso a norma del secondo trattino dell'articolo 10.1 e le cause di forza maggiore come definite all'art. 10.2 o eventi di carattere eccezionale debitamente motivati e giustificati nonché i casi di non accettazione del nulla osta entro i termini e con le modalità previste nei medesimi.~~

## Articolo 9

### Modalità di presentazione delle domande di sostegno

Le domande di sostegno, compilate conformemente al modello di adesione al Piano di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2020 – misura 4 – sottomisura 4.2 - presente nel portale SIAR, una volta stampate,

firmate e scansionate, devono essere inoltrate alla Regione Umbria – Servizio Aiuti e Servizi alle Imprese - esclusivamente a mezzo dello stesso applicativo SIAR. Per poter predisporre la domanda di sostegno il Responsabile del fascicolo di domanda, richiedente o eventualmente suo delegato, deve accreditarsi per accedere on-line al Sistema Informativo Agricolo. A tal fine al sito <http://www.siar.umbria.it/accesso> sono presenti le indicazioni e la modulistica per il rilascio delle credenziali di autenticazione.

Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede la data di rilascio nell'applicativo SIAR il quale, in automatico, attribuirà alla stessa un numero univoco identificativo che, a tutti gli effetti, sostituirà il numero del protocollo regionale d'ingresso.

Le domande, a pena di esclusione, sono considerate regolarmente prodotte e ricevibili solo se :

- *compilate correttamente in ogni riquadro/sezione pertinente con le informazioni utili ad identificare il richiedente ed a individuare l'ammontare del sostegno richiesto;*
- *corredate della scheda tecnica di misura e check-list attestante la presenza della documentazione conservata nei fascicoli aziendali e di domanda sottoscritte dal richiedente;*
- *corredate della check-list di validazione della domanda sottoscritta dal Responsabile del fascicolo, richiedente o dal tecnico delegato, attestante l'avvenuta verifica della corrispondenza e della conformità dei documenti caricati nel fascicolo elettronico a portale SIAR delle informazioni riportate in domanda e nel piano aziendale allegato con la documentazione conservata nei fascicoli aziendali e di domanda;*
- *corredate della scansione del piano aziendale di cui all'allegato "A-4" correttamente compilato con le informazioni utili ad identificare le aree di miglioramento e a individuare gli investimenti, gli obiettivi ed i punteggi e debitamente sottoscritto dal Responsabile del fascicolo, richiedente o un tecnico del settore appositamente delegato dal richiedente;*
- *corredate della scansione del documento di identità del richiedente ed eventualmente del Responsabile del fascicolo se diverso dal richiedente del tecnico delegato alla sottoscrizione della check-list di verifica sopra indicata.*

Inoltre, contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno, il richiedente deve inserire, a mezzo dell'apposito applicativo presente nel SIAR (fascicolo di domanda elettronico), tutta la documentazione conservata nel fascicolo di domanda

Si farà riferimento al "fascicolo aziendale" validato, ai fini della verifica della seguente documentazione, che pertanto non deve essere allegata alla domanda di sostegno:

- a) documentazione attestante la titolarità del possesso dei terreni e/o fabbricati oggetto della domanda di sostegno (esclusivamente proprietà, usufrutto, conferimento, affitto o convenzione). Nel caso in cui il titolo di possesso dei terreni abbia una durata residua che non permetta il rispetto del vincolo quinquennale, il richiedente è tenuto, antecedentemente alla liquidazione del saldo, ad acquisire la documentazione comprovante la proroga/rinnovo del titolo di possesso di terreni e/o immobili sui quali mantenere l'impegno quinquennale assunto. In presenza di rinnovi che non garantiscano la copertura quinquennale, unitamente al primo rinnovo, il beneficiario è tenuto a produrre dichiarazione di impegno alla presentazione di necessari successivi rinnovi.
- b) originale o copia conforme della partita IVA con codice di attività agricolo;
- c) certificato o visura della C.C.I.A.A. relativi all'impresa richiedente;

Nel "fascicolo di domanda" ~~cartaceo~~ deve essere ~~inserita e conservata~~, in originale o copia conforme, la seguente documentazione, inserita nel fascicolo elettronico SIAR, che sarà oggetto del controllo amministrativo per la concessione del sostegno pubblico:

- d) atto costitutivo dell'Associazione Temporanea d'Impresa o di Scopo (ATI o ATS) e delega degli associati a presentare domanda e riscuotere il contributo in favore del soggetto capofila che sottoscrive e presenta la domanda (qualora non siano previsti poteri di straordinaria amministrazione in capo al legale rappresentante firmatario della domanda);
- e) planimetria aziendale con l'ubicazione degli interventi da realizzare debitamente evidenziati con legenda a margine e eventuale elenco delle superfici delle particelle interessate dagli interventi;
- f) layout (elaborato degli spazi aziendali) previsionale dei locali oggetto degli investimenti immobiliari e mobiliari fissi per destinazione inseriti nel piano di investimento;
- g) dichiarazione attestante il non avvenuto inizio lavori e relativa documentazione fotografica e/o filmografica, debitamente datata, dello stato dei siti a far tempo dalla presentazione della domanda;

- h) originale o copia autenticata dei titoli abilitativi (Permessi di costruire, Segnalazione Certificata di Inizio Attività - S.C.I.A. - concessioni, svincoli idrogeologici e ambientali e autorizzazioni in genere)presentati/rilasciati alle/dalle competenti amministrazioni;
- i) per le persone giuridiche (società di persone o di capitali) e per le cooperative agricole :
- atto costitutivo e statuto completo di eventuale regolamento interno dal quale risulti, per le società di persone, che il sottoscrittore della domanda è legale rappresentante;
  - nel caso di cooperative, dichiarazione del legale rappresentante attestante l'elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ogni singolo socio e, se conferente, conferimenti dell'esercizio precedente la presentazione della domanda;
  - qualora ricorra l'ipotesi, delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda e a riscuotere il contributo. Nella delibera dovrà risultare l'autorizzazione ~~a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo~~ e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nella delibera dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti;
- j) documentazione attestante il volume di affari conseguito nell'anno precedente la presentazione della domanda:
- ultimo bilancio approvato completo di attestazione di deposito presso la C.C.I.A.A. e di stato patrimoniale, conto economico, relazione degli Amministratori e del Collegio sindacale;
  - per le aziende senza obbligo di bilancio, apposita documentazione fiscale attestante il volume di affari conseguito nell'anno precedente la presentazione della domanda;
- k) copia del progetto esecutivo delle opere (disegni esecutivi quotati, relazione tecnica, ecc. debitamente timbrati dall'amministrazione comunale presso i quali sono stati presentati);
- l) computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive, desunte dai disegni quotati, i prezzi unitari dei prezzi regionali vigenti al momento della presentazione delle domande (miglioramenti fondiari come da allegato A-1 e, per le voci non ricomprese, opere edili).Per le voci di spesa non contemplate negli stessi dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici (es. strutture prefabbricate) ovvero analisi dei prezzi. In presenza di investimenti per i quali i costi unitari massimi per la determinazione della ragionevolezza della spesa ammissibile sono stati approvati dalla Regione (vedi allegato A-1 al presente avviso), i computi metrici preventivi e/o i preventivi delle ditte fornitrici, non sono necessari;
- m) tre preventivi di spesa rilasciati da ditte fornitrici diverse per l'acquisto di beni mobili quali: macchine, attrezzature, software, ecc. oltre alla relativa relazione di scelta. In presenza di costi unitari massimi approvati dalla Regione per la determinazione della ragionevolezza della spesa per alcune tipologie di beni mobili, i preventivi delle ditte fornitrici non sono necessari;
- n) autorizzazione del proprietario in caso di domanda di sostegno per investimenti immobiliari su terreni o edifici condotti con contratti di conferimento e affitto o con convenzioni.
- o) ogni ulteriore documentazione prevista da leggi, regolamenti e normative vigenti in relazione alla tipologia degli interventi, alla natura delle opere e alla loro ubicazione;
- p) nel caso di acquisto di beni immobili (fabbricati e terreni connessi all'investimento):
- promessa di vendita dell'immobile oggetto di acquisizione sottoscritta dalla ditta venditrice;
  - perizia di stima giurata (completa di planimetrie catastali) redatta da un tecnico diverso dal responsabile del fascicolo di domanda *o relazione redatta dal responsabile del fascicolo che dà conto del valore sulla base dei prezzi dei terreni agricoli stabiliti dall'Agenzia delle Entrate o da altro Ente Pubblico;*
- ~~— codice fiscale della parte venditrice;~~
- dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 e s. m. e i., sottoscritta a termini di legge dal venditore attestante che il bene oggetto della vendita non ha beneficiato in tutto o in parte,

nell'ultimo decennio, di sussidi pubblici per la realizzazione, ristrutturazione o ampliamento (esclusi quelli per la ricostruzione *a seguito di calamità naturale post terremoto*).

q) solo nel caso di contributo concesso in regime de minimis , dichiarazione di cui all'Allegato A-5.

Tutti i contratti, atti e documenti di cui al presente paragrafo debbono essere conservati nel fascicolo di domanda, in originale o copia conforme, e devono risultare redatti, stipulati e, qualora previsto, registrati in data anteriore alla presentazione della domanda *o alle relative rettifiche o varianti*, fatti salvi i casi di registrazione cumulativa, che dovranno comunque essere inseriti nel fascicolo anche se non registrati e sostituiti non appena regolarizzati.

La scansione di ogni documento conservato nel fascicolo di domanda cartaceo deve essere inserita nel "fascicolo di domanda elettronico" al momento della presentazione della domanda di sostegno o di rettifica e variante, utilizzando lo specifico applicativo messo a disposizione nell'ambito del SIAR.

Nel caso in cui la domanda venga presentata da un'associazione di imprese (ATI o ATS), la documentazione sopra indicata deve riguardare tutte le aziende associate e deve essere *custodita in un unico fascicolo di domanda reperita ed esibita in sede di controllo* a cura del soggetto delegato a sottoscrivere la domanda e a riscuotere il contributo.

In tutti i casi sono fatte salve disposizioni più favorevoli stabilite dalle vigenti normative in materia di autocertificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

## Articolo 10

### Dichiarazioni ed Impegni

Oltre alle dichiarazioni di cui all'art. 2, il richiedente, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno assume, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni di seguito riportate:

- di aver costituito/validato/aggiornato il fascicolo aziendale così come previsto dalla normativa vigente;
- di essere a conoscenza che la misura cui aderisce potrà subire, da parte della Commissione Europea, alcune modifiche che accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere;
- di essere a conoscenza del fatto che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto né richiesto altri contributi a valere su altri fondi comunitari o normative nazionali e regionali;
- di non avere in corso istanza di sostegno ai sensi delle tipologia di intervento 4.2.1 per la quale non sia stata ancora presentata domanda di pagamento del saldo;
- di riprodurre o integrare la domanda, nonché di fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa regionale, comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e dal Programma di Sviluppo Rurale Regionale approvato dalla Commissione UE;
- *di impegnarsi a conservare nel fascicolo di domanda cartaceo tutti i documenti inerenti l'operazione finanziata (domanda, progetti, autorizzazioni, fatture, bonifici, ecc.), fino alla fine del periodo vincolativo;*
- di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni inerenti il presente bando tra i beneficiari e l'amministrazione regionale avverranno esclusivamente tramite PEC, nonché dell'obbligo di mantenere attiva la propria casella di posta elettronica certificata per tutto il periodo che va dalla presentazione della domanda di sostegno fino al termine del periodo vincolativo;
- di essere a conoscenza che ogni comunicazione da parte dell'amministrazione regionale verrà inviata all'indirizzo PEC del beneficiario e del Responsabile del fascicolo di domanda eventualmente delegato e che pertanto la comunicazione si intende comunque consegnata al beneficiario se acquisita nella casella di posta certificata del suddetto Responsabile;
- di rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative PSR per l'Umbria 2014/2020;

- di essere a conoscenza che l'accoglimento definitivo della domanda di sostegno, con i diritti e gli obblighi connessi, è subordinata alla decisione di approvazione, da parte delle competenti autorità, della copertura finanziaria inerente le quote di cofinanziamento regionale e nazionale;
- di esonerare l'amministrazione regionale da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di realizzare gli investimenti programmati in conformità e nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali correlate agli stessi;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di completare il programma d'investimenti preventivato ai fini della dimostrazione del conseguimento degli obiettivi prefissati nel piano di miglioramento aziendale, nei termini temporali ed alle condizioni fissate nel nulla osta di concessione;
- di essere a conoscenza della non ammissibilità delle spese relative all'acquisizione di beni immobili o quote di essi qualora avvenga tra coniugi o tra parenti entro il secondo grado ovvero qualora i medesimi detengano quote societarie prevalenti nelle eventuali figure giuridiche cedenti;
- che l'impresa condotta dal sottoscritto non si trova in condizioni di difficoltà secondo le previsioni recate dal regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 2, (18)
- di essere a conoscenza dell'obbligo di non alienare o rilocalizzare in siti fuori Regione gli investimenti oggetto del sostegno, nonché di mantenere il vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti sostenuti per almeno cinque anni (articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013) dalla data di adozione del provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo del sostegno da parte dell'OP-AGEA;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme indebitamente percepite.

Relativamente all'impegno nel corso del periodo vincolativo quinquennale a norma dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, si precisa che lo stesso è volto ad avere garanzie che il contributo pubblico resti acquisito all'operazione di investimento sostenuta. Pertanto il beneficiario nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento è tenuto:

- a non alienare, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il bene oggetto del pubblico sostegno;
- a mantenere il bene in esercizio funzionale avendo cura di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantire il mantenimento di un adeguato livello delle prestazioni;
- a non modificarne la destinazione d'uso prima della scadenza del periodo vincolativo quinquennale.

Il periodo vincolativo quinquennale decorre dalla data di adozione della decisione con la quale viene autorizzato l'OP - AGEA al pagamento del saldo del sostegno.

Su richiesta dei beneficiari la Regione può, in casi eccezionali e debitamente motivati, autorizzare il trasferimento degli impegni assunti per il periodo vincolativo ad altro agricoltore a condizione che gli stessi vengano formalmente assunti dal subentrante, per il restante periodo vincolativo, mediante apposita clausola scritta riportata nell'atto di cessione. Alla stessa stregua la Regione può autorizzare la sostituzione, esclusivamente in autofinanziamento, di beni mobili o parti di impianti tecnologici oggetto di contributo con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti.

## 10.2 Cause di esonero dagli impegni

L'esonero dal mantenimento degli impegni può essere accordato dalla Regione, qualora richiesto, nei seguenti casi di forza maggiore, di cui all'articolo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013:

- decesso dell'imprenditore;
- impossibilità del beneficiario ad esercitare la propria attività per un lungo periodo, in particolare in presenza di gravi forme di malattia subentrate successivamente alla presentazione della domanda o a causa di infortuni, da comprovarsi mediante idonea documentazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale;
- espropriazione per pubblica utilità sempreché non fosse prevedibile al momento della presentazione della domanda con la quale è stato assunto l'impegno;
- calamità naturale e/o avversità atmosferiche riconosciute;
- distruzione accidentale dei fabbricati o beni vincolati ~~del beneficiario destinati all'attività aziendale;~~

- epizoozia o fitopatie che colpiscano in tutto o in parte il bestiame allevato o le colture praticate.

Il mancato rispetto degli impegni, fatto salvo i casi di forza maggiore, sarà sanzionato sulla base dei criteri di esclusione e riduzione di cui all'art. 13. A norma dell'articolo 71 (1), secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato Membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono soddisfatti, se tale termine è oggettivamente verificabile. In caso contrario in ragione dell'intero ammontare del contributo accordato.

## Articolo 11

### Criteri di selezione dei progetti migliori

Ai fini delle formazione delle graduatorie di merito per la selezione dei progetti migliori, alle domande ritenute ammissibili sono assegnati i punteggi riportati nella sottostante tabella precisando che gli stessi sono fissati in ottemperanza ai principi stabiliti al paragrafo "Principi per la definizione dei criteri di selezione" della scheda della misura 4, sottomisura 4.2, tipologia di intervento 4.2.1: **"Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli"** del PSR per l'Umbria 2014/2020. Il sostegno è accordato soltanto ai progetti migliori che conseguiranno un punteggio minimo di **12 punti**.

Criteri di selezione	Parametro	Punteggio
<b>1. Qualità del progetto (in termini di miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda) e coerenza con obiettivi trasversali: fino ad un massimo di 24 punti</b>		
<b>1a Miglioramento delle prestazioni aziendali e della sostenibilità globale : fino ad un massimo di 8 punti<sup>(*)</sup></b>		
Viene attribuito un punteggio in proporzione all'incidenza percentuale della spesa per l'investimento rispetto alla complessiva spesa del progetto, che riguarda uno o più dei seguenti obiettivi specifici che influenzano il "miglioramento delle prestazioni aziendali": <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integrazione di filiera;</li> <li>- Miglioramento della qualità merceologica delle produzioni (valore commerciale)</li> </ul>	>10% e fino al 20% punti 2  > 20% punti 4	
Viene attribuito un punteggio in proporzione all'incidenza percentuale della spesa per l'investimento, rispetto alla complessiva spesa del progetto, che riguarda uno o più dei seguenti obiettivi specifici che influenzano il "miglioramento della sostenibilità globale": <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di sistemi di tracciabilità del prodotto</li> <li>- Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli addetti</li> </ul>	>10% e fino al 20% punti 2  > 20% punti 4	
<b>1b. Coerenza con obiettivi trasversali: fino ad un massimo di 16 punti<sup>(*)</sup></b>		

<p><b>Innovazione:</b> Viene attribuito un punteggio in proporzione all'incidenza percentuale della spesa per l'investimento innovativo rispetto alla complessiva spesa del progetto.</p> <p>Sono considerati innovativi i beni materiali e immateriali ovvero impianti tecnologici per la trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 del trattato, introdotti nel mercato da non più di 2 anni antecedenti la presentazione della domanda di sostegno. (da comprovare a cura del richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto)</p>	<p>&gt;10% e fino al 20% punti 4</p> <p>&gt;20% punti 6</p>	
<p><b>Ambiente e clima:</b> Viene attribuito un punteggio in proporzione all'incidenza percentuale della spesa per l'investimento coerente con gli obiettivi ambiente e clima, rispetto alla complessiva spesa del progetto</p> <p>Tra gli investimenti coerenti con gli obiettivi trasversali ambiente e clima rientrano gli investimenti che prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto all'investimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Risparmio idrico oltre quello cogente;</li> <li>• Risparmio energetico</li> <li>• Risparmio riduzione emissioni in atmosfera;</li> <li>• Mimetizzazioni e investimenti finalizzati al miglioramento paesaggistico;</li> </ul> </li> <li>- Rispetto al processo produttivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisizione della prevalenza del prodotto agricolo da trasformare nel raggio di 70 Km (da comprovare a cura del richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto)</li> </ul> </li> </ul>	<p>&gt;10% e fino al 20% punti 4</p> <p>&gt;20% punti 6</p>	
	<p>4</p>	
<p><b>2.Targeting settoriale: fino ad un massimo di 15 punti</b></p>		
<p>Settore produttivo interessato:il punteggio è attribuito in coerenza con le priorità (alta media e bassa) individuate per i principali settori produttivi agricoli presenti in Umbria (tabacco, cereali, vitivinicolo, olivicolo, ortofrutta, lattiero caseario, carne bovina ovina e suina, avicolo) di cui al capitolo 4.1 SWOT, lettera c), del PSR, sezione "Giustificazione degli investimenti", tabella "Livello delle priorità degli investimenti materiali e/o immateriali- sottomisura 4.2", e proporzionalmente all'incidenza percentuale di ciascun investimento realizzato sul totale della spesa.</p>	<p><b>Livello di priorità</b></p>	<p><b>Frazione di 15 punti</b></p>
	<p>Np</p>	<p>0</p>
	<p>Bassa (x)</p>	<p>5</p>
	<p>Media (xx)</p>	<p>10</p>
	<p>Alta (xxx)</p>	<p>15</p>
<p><b>3.Targeting aziendale: fino ad un massimo di 10 punti</b></p>		
<p>Dimensione economica dell'azienda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Appartenenza dell'impresa alla categoria delle PMI (micro imprese, piccole imprese e medie imprese) come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE, alle quali verrà attribuito specifico punteggio di priorità</li> </ul>	<p>6</p>	

– Appartenenza dell'impresa alla categoria delle imprese intermedie (impresa con meno di 750 dipendenti e/o un fatturato annuo non superiore a 200 milioni euro comunicazione (2006/C 319/01))	4
<b>4.Partecipazione a: fino ad un massimo di 8 punti</b>	
– progetti integrati aziendali (PIA): adesione ad uno specifico bando PIA	4
– Partenariati Europei per l'Innovazione (PEI)	4
Si precisa che il punteggio attribuito a progetti integrati non viene utilizzato per il calcolo del punteggio minimo che assicura l'ammissibilità della domanda	
<b>5.Criteri di selezione relativi ai soli investimenti in energie rinnovabili: fino ad un massimo di 5 punti</b>	
– collegamento con reti intelligenti (smart grid) (*)	4
– impegno a non utilizzare residui di colture arboree o da manutenzione boschi	1
<b>6.Altri criteri: fino ad un massimo di 12 punti</b>	
– Adozione procedura Life Cycle Assessment (LCA) (*)	5
– Localizzazione dell'azienda:	
• Investimenti realizzati da aziende localizzate in zone soggette a vincoli naturali (ex zone montane e svantaggiate) e ZVN;	2
• Investimenti realizzati da aziende localizzate in zone parco	2
– Trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo di nuovi prodotti in prevalenza (valore) del settore zootecnico.	3
<b>Criteri di precedenza:</b> a parità di punteggio sarà data precedenza al richiedente legale rappresentante di minore età.	

L'allegato A - 7 riporta i criteri per la corretta attribuzione dei punteggi e la corretta associazione tra obiettivo e investimento.

Si precisa che gli importi della spesa associati agli obiettivi di cui all'articolo 6 possono essere associati anche agli obiettivi di cui al punto 1 "qualità del progetto".

## Articolo 12

### Varianti e proroghe

#### 12.1 Varianti

Sono previste due diverse tipologie di variante:

1. Variante relativa a modifiche sostanziali
2. Variante relativa a modifiche non sostanziali

#### Variante relativa a modifiche sostanziali

Vengono considerate modifiche sostanziali le seguenti modifiche al programma di investimenti:

- Il cambio di beneficiario
- La soppressione di uno o più investimenti
- L'inserimento di uno o più investimenti

- *In generale tutte le modifiche agli investimenti che comportano una diminuzione dell'importo della spesa complessivamente ammessa superiore al 10%. [(spesa ammessa – spesa variata)/spesa ammessa].*

*Tutte le varianti relative a modifiche sostanziali, descritte ai punti precedenti, dovranno essere caricate nella apposita procedura SIAR, validate e presentate secondo quanto previsto dal bando per le domande di sostegno. Le stesse verranno esaminate in ordine:*

- *alle condizioni soggettive ed oggettive che hanno determinato l'ammissibilità al sostegno;*
- *alla verifica del punteggio assentito, per valutare se la variante consente di mantenere il finanziamento concesso.*

*È pertanto necessario che sia allegata alla domanda di variante una relazione del Responsabile del fascicolo di domanda nella quale vengano evidenziati tutti gli elementi che sono stati oggetto di variazione rispetto alla domanda di sostegno iniziale e vengano fornite le motivazioni tecnico economiche che hanno reso necessaria la variante stessa.*

*Ai fini della rendicontazione saranno considerate eleggibili solo le spese per eventuali nuove operazioni previste nella variante relativa a modifiche sostanziali sostenute dopo la presentazione della variante e, comunque, solo a condizione che le stesse siano state regolarmente nulla-ostate.*

*Variazioni degli investimenti immobiliari sono ammissibili solo se cantierabili alla data di presentazione della domanda di sostegno oggetto di variante. Non sono ammesse varianti agli investimenti immobiliari quando vi sia necessità di una nuova autorizzazione e non si tratti di semplici varianti degli atti autorizzativi già presenti al momento della prima domanda.*

#### *Variante relativa a modifiche non sostanziali*

*Vengono considerate non sostanziali le seguenti modifiche:*

- *rimodulazione della spesa tra interventi già presenti nel programma di investimenti, approvati e nulla-ostati che non comportano una diminuzione dell'importo della spesa complessivamente ammessa superiore al 10% [(spesa ammessa – spesa variata)/spesa ammessa].*

*Le varianti relative a modifiche non sostanziali non vanno caricate nella apposita procedura SIAR, in quanto non è prevista la preventiva valutazione ed autorizzazione.*

*Fa eccezione rispetto a quanto previsto al precedente paragrafo il caso in cui si incrementi il volume di spesa di una o più tipologia/e originariamente presente/i nella domanda iniziale. In questo caso, infatti, le procedure di controllo AGEA non permetterebbero la liquidazione di un importo superiore a quello previsto a sistema per lo specifico investimento, per cui, pur trattandosi di modifica non sostanziale, la stessa, deve obbligatoriamente essere caricata a sistema e validata prima della rendicontazione.*

*Per entrambe le tipologie di variante:*

- *è consentita la presentazione di un massimo di due domande di variante, l'ultima delle quali deve essere prodotta al Servizio competente almeno 30 giorni antecedenti la data di scadenza fissata nel nulla osta per la presentazione della domanda di pagamento del saldo.*
- *è possibile la rimodulazione del contributo tra tutte le tipologie di spesa, all'interno dei massimali di spesa e contributo fissati con il nulla osta, purché questo avvenga nel rispetto delle condizioni sopra ricordate, e non incida sui presupposti che hanno reso ammissibile il programma degli investimenti*

## **12.2 Proroghe**

*La Regione si riserva la facoltà di concedere proroghe a seguito di eventi eccezionali, elencati all'art. 10 paragrafo 10.2, prevedendo nuovi termini di scadenza dei nulla osta di concessione per la presentazione della domanda di pagamento del saldo per tutte le aziende ricadenti nelle aree geografiche colpite dalle circostanze e/o eventi. La possibilità di richiedere e concedere proroghe per aziende singole è possibile solo per decesso del titolare o inabilità di durata superiore a 6 mesi debitamente documentata. Le proroghe accordabili non possono superare, cumulativamente, un periodo di dodici mesi.*

## Articolo 13

### Riduzioni ed esclusioni

*Ai beneficiari del presente avviso si applica quanto previsto dalla D.G.R. n. 935 del 2 agosto 2017, in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni comuni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale connesse agli investimenti e operazioni non connesse alle superfici e agli animali.*

*L'allegato A alla delibera citata contiene le fattispecie di violazioni delle dichiarazioni e degli impegni relativi alle misure connesse agli investimenti, nonché i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 809/2014, al Regolamento (UE) n.640/2014 e in applicazione dell'articolo 24 del D.M. n. 2490 del 25/01/2017 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentario e Forestali recante: "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".*

*Ai sensi del medesimo atto, per gli impegni specifici della sottomisura 4.2, tipologia di intervento 4.2.1, vengono individuati gli impegni specifici e declinate le sanzioni tenendo conto dei livelli di gravità, entità e durata di ogni violazione. L'allegato A 10 al presente avviso riporta le schede di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall'inadempimento di impegni specifici.*

Le riduzioni ed esclusioni non si applicano nel caso di cause di forza maggiore di cui all'articolo 10 e nelle circostanze eccezionali non dipendenti dalla volontà del beneficiario.

Nel caso di decesso del beneficiario o impossibilità del beneficiario ad esercitare la propria attività per un lungo periodo, in particolare in presenza di gravi forme di malattia subentrate successivamente alla presentazione della domanda o a causa di infortuni, i subentranti nella titolarità dell'azienda possono modificare il piano in termini di riduzione della spesa senza incorrere nelle riduzioni ed esclusioni sopra descritte, purché la modifica del piano non alteri le finalità generali e sia garantito il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda.

Fermo restando quanto sopra, resta impregiudicata la facoltà della Giunta regionale di introdurre ulteriori modalità e criteri per l'applicazione di riduzioni ed esclusioni in attuazione di norme comunitarie e nazionali.

## Articolo 14

### Documentazione delle spese e modalità di pagamento

Le spese sostenute per la realizzazione degli investimenti per i quali è stato accordato il sostegno dovranno essere documentate tramite fattura o altra documentazione di valore equipollente intestata al richiedente beneficiario, nella quale deve essere riportata la descrizione della fornitura del bene/servizio acquistati al fine di renderla individuabile con certezza. (es: numero seriale o la matricola o il numero di telaio della macchina/attrezzatura/impianto).

La fattura deve risultare debitamente pagata dal beneficiario attraverso un conto corrente intestato al medesimo, tra quelli inseriti nel fascicolo aziendale, validato ed indicato nella domanda di sostegno. Nel caso di sostituzione del conto corrente utilizzato per l'operazione indicato nella domanda di sostegno, il nuovo conto corrente deve essere inserito nel fascicolo aziendale e nell'apposita procedura SIAR *prima di effettuare il caricamento dei relativi pagamenti inerenti il programma d'investimenti approvato in sede di rendicontazione. ~~Inoltre deve essere inserita nel fascicolo di domanda elettronico la scansione di un documento attestato della banca in cui sono riportati gli estremi del conto corrente (intestatario, IBAN, agenzia banca).~~*

Ai sensi dell'art. 66 comma 1 lettera c) del Reg (UE) n. 1305/2013 è fatto obbligo ai beneficiari di utilizzare un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento. Pertanto ai fini del presente avviso, per sistema contabile distinto si intende quanto segue:

- su ogni fattura deve essere inserita, anche tramite apposito timbro, la seguente frase: "La presente fattura è stata utilizzata nell'ambito di un programma di investimenti finanziato ai sensi dell'Intervento 4.2.1 del PSR per l'Umbria 2014 – 2020 – domanda di sostegno n. \_\_\_\_\_" il timbro/scrittura deve essere vistato dal beneficiario o tecnico delegato;

- il beneficiario deve compilare una tabella, inserita nella procedura informatizzata regionale (SIAR) per la presentazione della domanda di pagamento del saldo, dove vengono messi a confronto gli interventi preventivati con la domanda di sostegno e quelli effettivamente realizzati;
- nella tabella, per ogni investimento realizzato, devono essere riportati gli estremi delle fatture e dei titoli di estinzione delle stesse, l'IBAN del conto corrente utilizzato per il pagamento nonché, se pertinenti, i riferimenti dei computi metrici consuntivi.

Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati, nell'ambito del conto corrente come sopra individuato, esclusivamente con:

- Bonifico bancario, anche tramite home banking; in allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre copia del bonifico, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata;
- Pagamenti elettronici (carte di credito e bancomat relativi al conto corrente indicato in domanda): in allegato alle fatture il beneficiario deve produrre la relativa ricevuta dimostrativa dell'avvenuto pagamento;
- Ricevuta bancaria: in allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre copia della RI.BA, con riferimento alle fatture rendicontate;
- ~~Cambiale agraria: in allegato alle fatture il beneficiario deve produrre l'originale della Cambiale Agraria nonché copia del bonifico con cui la stessa cambiale è stata estinta;~~
- Modello F24 relativo alle ritenute fiscali: in sede di rendicontazione deve essere fornita copia del modello F24 con il timbro del soggetto accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), o con la copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate, relativa al pagamento o alla accertata compensazione. Il legale rappresentante deve presentare una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che specifichi gli importi versati in relazione alle diverse fatture, comprese quelle portate a rendiconto. Tale dichiarazione deve essere prodotta anche nel caso di "F24" effettuato in compensazione
- Assegno "non trasferibile" o titolo di credito equivalente (cambiale agraria) esclusivamente nel caso di transazioni immobiliari.

I titoli di estinzione devono riportare nella causale, gli estremi della fattura o altro titolo che s'intende estinguere.

Nel caso in cui i titoli di estinzione non prevedano l'inserimento della causale (cambiale agraria e pagamenti elettronici, assegni) deve essere prodotta idonea documentazione attestante l'estinzione/incasso del titolo oltre alla dichiarazione liberatoria di quietanza rilasciata dalla ditta fornitrice con l'indicazione delle modalità e data di pagamento, la causale del pagamento e gli estremi della fattura pagata.

*In assenza di indicazione di causale sui bonifici e RI.BA è necessaria per il riconoscimento delle spesa la presentazione di dichiarazione liberatoria di quietanza rilasciata dalla ditta fornitrice che indica gli estremi del bonifico o RI.BA. con cui la fattura è stata pagata.*

I pagamenti effettuati, in tutto o in parte, con modalità diverse da quelle come sopra previste, sono ammissibili per la sola quota parte effettivamente pagata con le suddette modalità.

In allegato alla domanda di pagamento, unitamente alla documentazione di cui sopra, il beneficiario è tenuto a presentare copia dell'estratto conto del conto corrente di appoggio con evidenziate tutte le scritture contabili relative ai pagamenti effettuati per la realizzazione degli investimenti realizzati con il sostegno accordato.

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione" e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento applicando, al valore indicato nel documento di spesa, il controvalore in euro al tasso di cambio, desumibile dal sito [www.inc.it](http://www.inc.it) del giorno dell'avvenuto pagamento.

I rappresentanti della Corte dei Conti Europea nel corso dell'audit svolto a carico della misura 121 del PSR per l'Umbria 2007/2013 nel febbraio 2015, hanno sottolineato che il contributo deve essere erogato al beneficiario a condizione che lo stesso sia in grado di provare di avere effettivamente sostenuto la spesa. Pertanto, non potranno ritenersi ammissibili al sostegno i pagamenti fatti da intermediari finanziari anche se effettuati sulla base di contratti di prestito non agevolato che abbiano per oggetto esclusivo il bene o l'opera per la quale è accordato il sostegno.

## Articolo 15

### Modalità di presentazione delle domande di pagamento

Le domande di pagamento (Anticipo, Saldo), compilate conformemente al modello presente nel portale SIAR, una volta stampate, firmate e scansionate, devono essere inoltrate alla Regione Umbria – Servizio Aiuti e Servizi alle Imprese - esclusivamente a mezzo dello stesso applicativo SIAR, unitamente alla scansione del documento di riconoscimento del sottoscrittore e della documentazione allegata prevista. Tali domande vanno inoltrate entro i termini temporali specificati nella comunicazione di concessione o eventuale proroga accordata e la mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto, comporta la decadenza della domanda di sostegno e la revoca del contributo accordato con conseguente recupero di eventuali somme erogate.

~~La ritardata presentazione della domanda di pagamento previa concessione di specifica proroga richiesta e accordata, sconta le riduzioni ed esclusioni previste dall'articolo 14. dallo specifico impegno riportato nell'allegato A 10.~~

Una volta ottenuto il nulla osta di concessione del sostegno il beneficiario può presentare una domanda di pagamento dell'anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo accordato ~~nel termine massimo di 9 (nove) mesi dal ricevimento del nulla osta di concessione. Al fine di accelerare la spesa la Regione si riserva il diritto di prorogare tale termine. Deroghe a tale termine possono essere accordate per cause di forza maggiore o eventi eccezionali debitamente motivati.~~

Unitamente alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario è tenuto a presentare, ~~la seguente documentazione: come previsto all'art. 63 del regolamento (UE) n. 1305/2013, garanzia fideiussoria a favore di Agea pari al 100% dell'importo per il quale viene chiesto il pagamento dell'anticipo con scadenza ultima alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo stabilita nel nulla osta di concessione (ultimazione lavori) aumentata di cinque annualità rinnovabili tacitamente di anno in anno fino ad intervenuta liberatoria della Regione Umbria successiva alla chiusura del procedimento amministrativo. Le garanzie fideiussorie devono altresì essere inoltrate in allegato ad apposita nota, al suddetto Servizio, sempre entro il termine di nove mesi dal rilascio del nulla osta, in originale cartaceo secondo lo schema diffuso dall'OP – AGEA;~~

- ~~— per le operazioni che prevedono investimenti immobiliari, documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione di inizio lavori alla competente amministrazione comunale, nei casi in cui ricorre l'ipotesi, ed eventuali altre comunicazioni obbligatorie (ecc);~~
- ~~— fatture e relativi documenti di estinzione delle stesse (bonifici, ecc.) comprovanti l'avvenuto avvio del programma d'investimenti per un importo di almeno il 5% della spesa ritenuta ammissibile al sostegno. In tale importo non possono computarsi pagamenti per spese tecniche o generali.~~
- ~~— estratto del conto corrente utilizzato per effettuare i pagamenti corrispondenti al 5% della spesa ritenuta ammissibile, nel quale vanno evidenziati i pagamenti relativi alle fatture rendicontate, identificandoli con numero progressivo.~~

La domanda di pagamento del saldo del contributo concesso deve essere presentata entro i termini indicati nel nulla osta di concessione e deve essere corredata della documentazione di seguito indicata:

- a) relazione tecnica, redatta e sottoscritta dal responsabile del fascicolo di domanda, in ordine:
  - alla corretta realizzazione degli investimenti programmati ed alla loro rispondenza con le previsioni riportate nel Piano Aziendale e nella domanda di sostegno o eventualmente, nella variante presentata;
  - all'avvenuto conseguimento delle condizioni di ammissibilità del “miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola” di cui all'articolo 6
  - al permanere delle condizioni che hanno reso ammissibile la domanda di sostegno
  - alla dimostrazione e conferma dei punteggi relativi alla domanda di sostegno *per quanto concerne i criteri di selezione connessi agli investimenti realizzati o agli impegni assunti con la domanda di sostegno.*
- b) tabella riepilogativa dimostrativa del rispetto del sistema contabile separato di cui all'articolo 66, comma 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 che metta a confronto gli interventi preventivati con la domanda di sostegno rispetto a quelli effettivamente realizzati. Tale tabella deve riportare per ciascuna tipologia di spesa gli estremi delle fatture e dei titoli di estinzione delle stesse in correlazione con le spese preventivate per i beni acquistati ovvero come risultanti dai computi metrici consuntivi;
- c) documenti giustificativi delle spese sostenute (fatture, ecc.) abbinate ai relativi titoli di estinzione delle stesse. Le fatture devono essere redatte conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 15;
- d) estratto del conto corrente utilizzato per effettuare i pagamenti collegati all'operazione, con evidenziati i pagamenti relativi alle fatture rendicontate, identificandoli con numero progressivo

e, nei casi in cui ricorra l'ipotesi:

- e) documentazione fotografica cronologica delle varie fasi di realizzazione delle parti dell'investimento non ispezionabili a lavoro ultimato (esempio: scavo per recinzione, fondazioni, palificazioni, rilevati ecc.). Dalle foto si deve evincere chiaramente la dimensione delle parti. Allo scopo potranno essere utilizzate attrezzature metriche (stadie, fettucce e similari) per quantificare superfici, sezioni, lunghezze e volumetrie;
- f) documentazione fotografica dimostrativa del rispetto delle norme sulla pubblicità di cui all'art. 19 sia per gli investimenti immobiliari che mobiliari;
- g) fotografie di tutti i lati degli investimenti immobiliari realizzati.
- h) dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciate dalle ditte fornitrici, con l'indicazione della modalità e della data di pagamento nei casi di assenza di causale nei titoli di estinzione dei documenti giustificativi di spesa;
- i) elaborati tecnici consuntivi:
  - disegni consuntivi nei quali vanno riportate tutte le misure presenti nel computo;
  - planimetrie
  - computi metrici con dettaglio di tutte le misure
- j) copia dell'atto notarile in presenza di rendicontazione di acquisto di beni immobili;
- k) layout dell'opificio con evidenziati gli investimenti realizzati e i macchinari fissi e fissi per destinazione, con le relative matricole;
- l) ~~documentazione tecnico amministrativa dimostrativa della regolare esecuzione degli investimenti realizzati sotto il profilo urbanistico che consente l'esercizio dell'opificio realizzato;~~
- m) notifica di inizio attività nel settore alimentare alla competente USL in presenza di impianti di trasformazione, di punti vendita al dettaglio di prodotti aziendali o di locali adibiti al consumo immediato del prodotto oggetto della vendita ed alla presentazione/de gustazione dei prodotti;
- n) copia della carta di circolazione intestata al richiedente in presenza di acquisto di macchine e attrezzi registrati in pubblici registri (motorizzazione);
- o) documentazione fotografica di tutti gli investimenti mobiliari e mobiliari fissi per destinazione, nella quale risulti altresì ben evidente il numero della matricola che deve corrispondere a quello riportato nella descrizione della fattura di acquisto;
- p) dichiarazione di cui all'allegato A-8 relativa alle autorizzazioni urbanistiche ed alla documentazione che consente l'esercizio dell'opificio realizzato;
- q) solo nel caso di contributo concesso superiore ad € 150.000,00, dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia (ex art. 85 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.) ed inerente ai loro familiari conviventi di maggiore età e residenti nel territorio dello Stato (Allegato A-9) .

Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo e del saldo, farà fede la data di rilascio nell'applicativo SIAR il quale, in automatico, attribuirà alla stessa un numero univoco identificativo che, a tutti gli effetti, sostituirà il numero del protocollo regionale d'ingresso.

## **Articolo 16**

### **Procedimento**

*Per gli adempimenti amministrativi di cui al presente procedimento, Responsabile di Misura è il Dirigente del Servizio Aiuti alle imprese agricole mentre Responsabile del Procedimento è il titolare della Sezione Interventi di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole. Per gli adempimenti amministrativi ed istruttori connessi alla verifica delle domande di sostegno il responsabile del procedimento si avvale del supporto dei funzionari assegnati al Servizio.*

#### Richieste di chiarimenti ed informazioni

*I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimento per posta elettronica all'indirizzo e-mail del Responsabile di Misura e [del Responsabile del procedimento](#).*

*Per ragioni di trasparenza, pari opportunità tra tutti i potenziali beneficiari e buon andamento della pubblica amministrazione non saranno fornite indicazioni e chiarimenti in forma diversa dalla forma scritta, l'unica idonea ad essere tracciata e verificabile.*

*Le risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) saranno pubblicate sul sito internet <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/agricoltura>.*

*Ai funzionari regionali incaricati del procedimento è fatto divieto di fornire ogni genere di assistenza diversa dai chiarimenti nelle forme e nei modi previsti dal bando.*

### Le fasi del procedimento

*Il procedimento di cui al presente avviso si articola come segue:*

- 1) Raccolta domande*
- 2) Istruttoria domande di sostegno e controllo amministrativo*
- 3) Ammissione/diniego*
- 4) Acquisizione domande di pagamento*
- 5) Istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento*
- 6) Predisposizione check list autorizzazione pagamento*
- 7) Predisposizione ed invio elenco di liquidazione*
- 8) Pagamento*

#### Responsabilità per la fase 1:

*Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il Responsabile del procedimento è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list), utilizzando la procedura SIAR. Tali liste vengono verificate dal Responsabile di misura, in quanto verificatore di grado superiore.*

*Le domande di sostegno, una volta rilasciate nell'applicativo SIAR vengono assegnate dal Responsabile del procedimento ai funzionari titolari dell'istruttoria, di cui alla fase 2*

#### Responsabilità per la fase 2 (ricevibilità e ammissibilità)

*I funzionari, prese in carico le domande da istruire, procedono, utilizzando le apposite check list e relativamente a ciascuna pratica assegnata, alla verifica istruttoria di ricevibilità e di ammissibilità.*

*Una volta esperito il controllo di ricevibilità e di ammissibilità, il Responsabile di misura, su proposta del Responsabile del procedimento, adotta:*

- il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ritenute provvisoriamente ammissibili sulla scorta degli elementi dichiarati in domanda dal richiedente e nelle check-list sottoscritte dal medesimo o dal tecnico delegato.*
- Il provvedimento di approvazione delle declaratorie delle domande ritenute irricevibili e inammissibili*

*La notifica della graduatoria avviene a mezzo pubblicazione del relativo atto, inoltre, ai sensi del L. 241/90, ai titolari delle domande che vengono dichiarate irricevibili e inammissibili vengono notificate a mezzo PEC le motivazioni di esclusione.*

*Nella fase immediatamente successiva, le domande collocate nella graduatoria di ammissibilità fino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie, vengono verificate dai funzionari incaricati ai fini del controllo della documentazione conservata nel "fascicolo di domanda" elettronico e degli altri elementi presenti nel fascicolo aziendale validato*

*In caso di domande incomplete od irregolari, il tecnico incaricato richiede l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento.*

*Una volta ammessa alla fase istruttoria di ammissibilità, la domanda di sostegno può essere rettificata limitatamente alla correzione di errori palesi come definiti all'articolo 3.*

*Il responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze delle istruttorie, propone l'ammissibilità o l'inammissibilità definitiva della domanda.*

#### Responsabilità per la fase 3:

*Il Responsabile di misura, viste le proposte, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, con richiesta di riesame al Responsabile del procedimento. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di misura approva gli atti provvedendo a dichiarare le domande ammesse a finanziamento.*

*Per le domande risultate ammissibili e finanziabili, viene inviato ai beneficiari il nulla osta di concessione del sostegno che diviene impegno giuridicamente vincolante per le due parti se il beneficiario non invia a mezzo PEC nel termine di 30 giorni dal ricevimento del nulla osta di concessione, motivazioni ostantive*

*o proposte di revisione o modifica.*

*Ai titolari delle domande che, a seguito dell'istruttoria di cui sopra, vengono dichiarate inammissibili ovvero per le quali sono state apportate in istruttoria riduzioni dei punteggi, vengono notificate a mezzo PEC le motivazioni di esclusione o riduzione.*

#### *Responsabilità per la fase 4:*

*Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il Responsabile del procedimento è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list), utilizzando la procedura SIAR. Tali liste vengono verificate dal Responsabile di misura, in quanto verificatore di grado superiore.*

*Per le domande di pagamento di anticipo e di saldo, il Responsabile del procedimento, raccolte le domande le trasmette ai funzionari incaricati dell'istruttoria delle stesse.*

#### *Responsabilità per la fase 5:*

*Il funzionario incaricato svolge tutti gli adempimenti connessi alla verifica della completezza, conformità e regolarità delle domande di pagamento oltre che alla verifica dell'ammissibilità, inammissibilità parziale o totale degli importi domandati.*

*In caso di domande incomplete od irregolari, il tecnico incaricato richiede l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento.*

*Il controllo tecnico amministrativo della domanda di pagamento del saldo deve comprendere anche una visita in azienda al fine di verificare:*

- la rispondenza di quanto effettivamente realizzato rispetto ai documenti tecnico-amministrativi e contabili prodotti dal beneficiario unitamente alla domanda di pagamento;*
- l'effettiva efficienza e funzionalità degli investimenti realizzati.*

*In presenza di domande di pagamento inerenti esclusivamente l'acquisto di macchine agricole registrate in pubblici registri ovvero identificate in fattura da un codice univoco (matricola o numero seriale), non è necessaria la visita in azienda in quanto si ritiene adeguato il solo controllo della documentazione amministrativa e contabile.*

*Le domande, istruite e corredate dalle check list vengono trasmesse al Responsabile del procedimento.*

#### *Responsabilità per la fase 6:*

*Nel caso d'istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la proposta di liquidazione della spesa domandata indicando:*

- a) dichiarazione di conformità e congruenza delle spese effettuate;*
- b) importo totale ammissibile a liquidazione.*

*Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda di pagamento nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:*

- a) quantificazione delle spese non conformi;*
- b) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.*

*Una volta esaurite le fasi istruttorie, per le domande ammissibili, il Responsabile del procedimento provvede a trasmettere al Responsabile di misura le proposte di atto di liquidazione o rigetto sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori per ogni singola domanda di pagamento pervenuta.*

#### *Responsabilità per la fase 7:*

*Il Responsabile di misura, viste le proposte, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, con richiesta di riesame al Responsabile del procedimento. Una volta concluso l'eventuale riesame, viene effettuata l'estrazione del campione da sottoporre al "controllo del revisore" e di quello per l'effettuazione del "controllo in loco".*

*Successivamente il Responsabile di misura approva gli atti provvedendo a dichiarare le domande liquidabili, quelle parzialmente liquidabili e quelle rigettate, provvedendo ad autorizzare il pagamento ed a stilare gli elenchi di liquidazione (o ad attivare le procedure informatiche analoghe) e ad inviarli all'Autorità di gestione per l'inoltro all'Organismo Pagatore AGEA.*

*L'ammissione alla liquidazione o le cause di esclusione e/o riduzione vengono notificate tramite PEC ai beneficiari dal Responsabile di misura. Nella notifica sono riportate:*

- *tutte le spese ammesse e, se del caso, e quelle non ammesse o oggetto di riduzioni, ivi comprese le motivazioni di esclusione;*
- *gli impegni da mantenere nel corso del periodo vincolativo per i progetti saldati*

### Responsabilità per la fase 8:

*L'Organismo Pagatore AGEA è responsabile per la liquidazione degli aiuti.*

## **Articolo 17**

### **Norme di rinvio**

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, la data di inizio dei procedimenti, la loro durata ed i responsabili degli stessi sono individuati secondo la tabella pubblicata nel sito ufficiale della Regione Umbria all'indirizzo

<http://www.regione.umbria.it/semplificazione-amministrativa/repertorio-dei-procedimenti-amministrativi> .

Si precisa che i termini indicati nella suddetta tabella, potranno essere rispettati soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, (3), della legge 241/1990 e s. m. e int., con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli artt. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Al fine di consentire una più semplice e meno onerosa formulazione delle domande di sostegno, si riportano in allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente avviso, i seguenti documenti:

- A-1 "Determinazione dei valori unitari della spesa per le principali categorie di investimenti immobiliari";
- A-2 "Coefficienti di conversione in kWh del potere calorifico di diversi combustibili";
- A-3 "Aliquote massime ammissibili al sostegno ai fini della determinazione della ragionevolezza della spesa per le spese generali riferite a investimenti immobiliari".
- A-4 "Piano aziendale"
- A-5 Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
- A-6 Rispetto della condizione di ammissibilità – art. 6 del presente avviso
- A-7 Assegnazione punteggi – art. 11 del presente avviso
- A-8 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alle autorizzazioni urbanistiche ed alla documentazione che consente l'esercizio dell'opificio realizzato;
- A-9 Dichiarazione familiari conviventi
- A-10 "Riduzioni ed esclusioni"

~~*Nell'applicativo SIAR per la presentazione della domanda di sostegno si renderà altresì disponibile l'elenco dei costi unitari massimi di riferimento per la determinazione della ragionevolezza della spesa delle principali macchine e attrezzature agricole che corrispondono alla spesa massima ammissibile al sostegno.*~~

~~*Nella formulazione delle domande di sostegno ai sensi del presente avviso deve farsi riferimento esclusivamente alle suddette tabelle. Qualora tali tabelle venissero approvate con apposito*~~

~~provvedimento anticipatamente alla formulazione della prima graduatoria di merito, tutti gli importi inseriti nella domanda di sostegno e superiori ai massimali riportati nelle citate tabelle, compresi quelli stabiliti sulla base di preventivi, saranno ricondotti ai costi unitari massimi riportati nelle tabelle.~~

Al fine di evitare l'accrescimento del contenzioso e consentire il raffreddamento dei conflitti, avverso le decisioni assunte nei confronti dei beneficiari che aderiscono al presente avviso è ammesso ricorso in opposizione all'autorità che ha adottato il provvedimento per chiedere l'eventuale applicazione dell'istituto dell'autotutela.

In tutti i casi è fatto salvo il ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla relativa normativa comunitaria, nazionale e regionale.

## **Articolo 18**

### **Disposizioni finanziarie**

Tenuto conto della complessiva dotazione finanziaria prevista dal PSR per l'Umbria 2014/2020 a favore della misura 4, sottomisura 4.2, pari a 54 milioni di euro in termini di spesa pubblica totale (quota FEASR, Nazionale e Regionale) e delle risorse fino ad oggi, a diverso titolo assegnate, la Giunta regionale con propria deliberazione n 366 del 03/04/2017 ha assegnato al presente avviso le residue risorse finanziarie come segue:

- € 5.000.000,00 di spesa pubblica volte al finanziamento della graduatoria relativa alle domande presentate entro lo step temporale *del 15 dicembre 2017*
- € 3.451.000,00 di spesa pubblica volte al finanziamento dell'ultima graduatoria

## **Articolo 19**

### **Informazione e pubblicità**

*I Beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Reg. CE n. 1305/2013 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, Allegato III art. 2.*

*Il materiale pubblicitario e informativo sulle iniziative deve riportare il riferimento specifico al FEASR, il Fondo comunitario che cofinanzia le stesse, al Programma e alla misura, nonché gli emblemi rappresentativi delle Istituzioni che partecipano al finanziamento della misura (Unione europea, Stato e Regione Umbria). Gli stessi riferimenti vanno riportati in cartelli o targhe apposti all'esterno della sede del soggetto giuridico beneficiario o Capofila ed, in ogni caso, se in luoghi diversi, dove sono localizzati eventuali interventi materiali.*

*Per quanto attiene al contenuto delle informazioni, alle caratteristiche e loghi da esporre obbligatoriamente vale quanto previsto dal Manuale operativo in merito agli obblighi di informazione approvato dal Comitato di Sorveglianza del 18 Gennaio 2016, consultabile al link:*

<http://www.regione.umbria.it/documents/18/1216738/PSR+2014-20+Obblighi+di+Comunicazione/dc726102-da8d-49ab-aade-78b9b7772034>

## DETERMINAZIONE DEI VALORI UNITARI MASSIMI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI INVESTIMENTI IMMOBILIARI.

### 1) IMMOBILIARI. (STRUTTURE AZIENDALI)

Al fine di rendere più agevole la determinazione della ragionevolezza della spesa prevista per la realizzazione degli investimenti oggetto delle domande di sostegno per le misure d'investimento del PSR per l'Umbria 2014 – 2020, nella tabella sotto riportata vengono individuati i valori unitari massimi della spesa, in termini di €/mq di superficie utile coperta, per le principali categorie di strutture produttive agricole aziendali e di trasformazione, complete in tutte le loro parti.

Tali costi sono stati ricavati elaborando dati desunti da una analisi storica di contesto su un campione di strutture similari realizzate nell'ambito della programmazione comunitaria 2007/2013 e quindi su costi realmente sostenuti, rendicontati ed ammessi, riferiti alla realizzazione alle perfette regole dell'arte di strutture consegnate "chiavi in mano" cioè complete di tutte le condizioni per il regolare funzionamento e utilizzo.

Sono stati in particolare analizzati i computi metrici consuntivi e le planimetrie riferite alle diverse tipologie di struttura realizzate dalle imprese agricole ed agroindustriali umbre nell'ultimo quinquennio e gli stessi sono stati comparati con i prezzi desunti dai listini elaborati dalle C.C.I.A.A. di Perugia e Terni. Nella identificazione dei valori si è tenuto conto dei valori medi delle diverse tipologie edilizie agricole, scartando le quotazioni relative a particolari fattispecie di punta, massime o minime.

Tutti i valori:

- sono comprensivi di spese generali ed utile d'impresa;
- si intendono IVA esclusa;
- comprendono tutte le misure di sicurezza collettive e personali
- non includono le spese tecniche.

Sono state prese in esame le costruzioni relative a:

- tettoia aperta;
- rimessa attrezzi;
- magazzini di stoccaggio, cernita, lavorazione, trasformazione ed opifici agroindustriali
- locali esposizione e vendita;
- locali direzionali (uffici aziendali);

tenendo in debito conto la vocazione alla standardizzazione delle caratteristiche costruttive, in presenza di un grado di finitura compatibile con la destinazione agricola o agroindustriale ed in linea con le prescrizioni sanitarie e funzionali dei locali di lavorazione e vendita.

Da quanto sopra, si possono individuare quali **costi unitari massimi per la determinazione della ragionevolezza della spesa** per la quale è possibile assentire il sostegno previsto della misura 4, interventi 4.1.1 e 4.2.1. del PSR per l'Umbria 2014/2020, i seguenti costi medi di costruzione delle nuove strutture edili complete di impiantistica di base (*l'insieme degli impianti elettrico, idrico, termico e condizionamento, specifici per ogni tipologia di investimento - punto vendita, frantoio, magazzino, ufficio, ecc.- con esclusione quindi di attrezzature e macchinari, relativi al tipo di attività cui è destinato il fabbricato*):

<b>A) Tettoia aperta:</b>	<b>€ 200,00/mq di suc</b>
<b>B) Rimessa macchine ed attrezze magazzino di stoccaggio:</b>	<b>€ 400,00/mq di suc</b>
<b>C) Locali per lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti, stalle.</b>	<b>€ 800,00/mq di suc</b>
<b>D) Locali per presentazione esposizione e vendita dei prodotti:</b>	<b>€ 1.000,00/mq di suc</b>
<b>E) Uffici aziendali, mensa, spogliatoi:</b>	<b>€ 1.100,00/mq di suc;</b>

~~Tenuto conto che le diverse tipologie costruttive per opifici agricoli e agroindustriali possono essere notevolmente diversificate scontando costi di costruzione anche notevolmente inferiori a quelli unitari massimi sopra indicati, Qualora il richiedente valuti che, per caratteristiche tecniche o tipologia di realizzazione, le opere effettivamente da realizzare abbiano un costo inferiore agli importi unitari massimi indicati, in sede di domanda deve indicare la spesa effettivamente preventivata. Quando si decide di utilizzare gli importi massimi indicati si è consapevoli che a fronte di riduzioni della spesa rispetto a tali importi in sede di rendicontazione, il contributo correlato ai costi per la realizzazione/ristrutturazione dei fabbricati aziendali di cui alla tabella sopra riportata, sconta le penalizzazioni in termini di riduzione dei punteggi assegnati ai sensi dell'articolo 11 e le riduzioni ed esclusioni previste dallo specifico impegno riportato nell'Allegato A10. ~~Portanto è opportuno~~ È buona prassi verificare preventivamente il costo da inserire nella domanda di sostegno ~~il costo effettivo verificato~~ in base a computi metrici preventivi e non limitarsi ad utilizzare quello unitario massimo riportato nella tabella di cui sopra.~~

Inoltre per gli investimenti immobiliari che prevedono strutture complesse sotto il profilo tecnico strutturale, realizzati in siti che presentano problematiche intrinseche particolari soprattutto per l'aspetto geologico, è possibile, qualora debitamente giustificato a livello tecnico, predisporre computi metrici applicando i prezzi del prezzario regionale vigente in alternativa all'utilizzo dei costi unitari massimi di riferimento, purché la domanda di sostegno venga corredata con almeno tre preventivi/offerte di ditte diverse, in concorrenza fra loro, ~~con l'individuazione di quella più economica con l'individuazione di quella scelta, nel caso di società, attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione della società o organo equipollente con dichiarazione che gli eventuali nuovi prezzi siano ribassati in misura pari al ribasso formulato nel preventivo scelto.~~

In ~~tutti i tali~~ casi la complessiva spesa richiesta sconta le riduzioni ed esclusioni previste dai bandi in presenza di una spesa rendicontata al di sotto di una determinata soglia. In tutti i casi non sono ammissibili importi superiori a 1,5 volte gli importi di riferimento

Infine si precisa che i prezzi unitari massimi di riferimento sopra riportati delle diverse tipologie edilizie sono da intendersi con impiantistica base e sono pertanto escluse tutte le attrezzature, macchinari ed impianti specifici del tipo di lavorazione o trasformazione effettuata nei fabbricati per i quali va esperita una valutazione separata sulla base di preventivi di spesa.

I costi riportati in questo allegato non tengono in considerazione eventuali sistemazioni esterne (piantumazione, piazzali, recinzioni, cancelli, ecc) che andranno valutate con computo preventivo specifico.

Nel caso di realizzazione di annessi polifunzionali nei quali insistono servizi o parti comuni, queste ultime sono computate applicando proporzionalmente i diversi costi unitari massimi di riferimento.

**COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN KWH DEL POTERE CALORIFICO DI DIVERSI  
COMBUSTIBILI**

Combustibile	Potere Calorifico	Unità d Misura	KWh
Gas Metano	8500	Kcal/mc	10
Gpl	6070	Kcal/lt	7,3
Gasolio	8250	Kcal/lt	9,6
Mais	6000	Kcal/kg	6,9
Pellets	4500	Kcal/kg	5,2
Legna	3500	Kcal/kg	4
Cippato	3000	Kcal/kg	3,5
Gusci/noccioli frutta e simili	4200	Kcal/kg	4,9
Semi Uva	4500	Kcal/kg	5,2
Segatura	3000	Kcal/kg	3,5
Trucioli	3000	Kcal/kg	3,5

**Determinazione della ragionevolezza delle spese generali e tecniche**

Il livello massimo ammissibile al sostegno relativo alle spese generali è definito sulla base dei criteri previsti dall'articolo 33 e seguenti del DM 140/2012, che si applicano per la definizione del compenso da parte di un organo giurisdizionale ai seguenti professionisti: agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare.

*Con criteri diversi da quelli adottati per le professioni tecniche il DM 140/2012 consente di definire i compensi anche per altri professionisti (ad es.: notai e dottori commercialisti).*

*In presenza di professionista non ricompreso nell'elenco di cui al DM 140/2012 come pure per spese generali non previste dal DM 140/2012 (ad es.: garanzie fideiussorie) è obbligatorio acquisire 3 preventivi al fine di determinare la congruità della spesa.*

Il compenso per la prestazione dei professionisti sopra citati è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera;
- b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera;
- c) la complessità della prestazione;
- d) la specificità della prestazione.

Al link <http://www.professionearchitetto.it/tools/parcella/> è possibile trovare uno schema di calcolo delle parcelle sulla base del citato decreto ministeriale.

In ogni caso gli importi relativi alle spese generali e calcolati sulla base del D.M. n. 140/2012 non potranno superare i costi massimi di riferimento derivanti dall'applicazione delle aliquote riportate nella tabella che segue relativa alle spese generali e tecniche riferite agli investimenti immobiliari.

<b>spesa totale investimenti immobiliari</b>	<b>% spese generali</b>
Fino 12.912,00	12%
> 12.912,00 ≤ 25.822,84	12%
> 25.822,84 ≤ 51.645,69	11,10%
> 51.645,69 ≤ 103.291,38	9,80%
> 103.291,38 ≤ 258.228,45	8,30%
> 258.228,45 ≤ 516.456,90	7,40%
> 516.456,90 ≤ 1.032.913,80	6,50%
>1.032.913,80 ≤ 2.582.284,50	5,60%
>2.582.284,50	5%

Per gli investimenti mobiliari e fissi per destinazione tali spese non possono superare l'importo corrispondente ad un'aliquota del 3% della spesa ammessa. Per quanto sopra è consigliabile effettuare una stima delle spese generali relativa a tutti i professionisti (anche in un unico documento) calcolata sulla base del DM 140/2012 prima della presentazione della domanda di sostegno al fine di evitare di incorrere nelle riduzioni previste dall'articolo 14 del bando.

Con la domanda di pagamento il beneficiario dovrà allegare, oltre alle fatture ed ai relativi bonifici, tanti prospetti di calcolo delle parcelle, calcolati sulla base del DM 140/2012, per quanti sono i diversi professionisti intervenuti nella realizzazione del programma di investimenti. Verrà ritenuto spesa ammissibile il minor valore tra l'importo della fattura e quello del prospetto di calcolo della parcella.

Nella fattura ogni tecnico dovrà inserire le singole voci di spesa desunte dalle tabelle in allegato al DM 140/2012.

**PSR UMBRIA 2014/2020 MISURA 4, SOTTOMISURA 4.2, TIPOLOGIA INTERVENTO 4.2.1**

**PIANO AZIENDALE (PA)**

Ditta \_\_\_\_\_

Comune di \_\_\_\_\_

CUAA \_\_\_\_\_ N. Domanda Sostegno \_\_\_\_\_

**A. SITUAZIONE ATTUALE DELL'IMPRESA**

**A.1 Presentazione dell'impresa:** (dettagliare in ordine alla localizzazione, alle sedi produttive, all'attività svolta).

**A.2 Organizzazione dell'impresa** (descrivere la ragione sociale dell'Impresa e la compagine sociale).

**A.3 Strutture presenti:** (dettagliare la tipologia, dimensione –suc-, stato e destinazione d'uso e stato dei fabbricati presenti in azienda, le superfici esterne ecc.).

**A.4 Impiantistica di lavorazione:** (descrivere le linee produttive di trasformazione presenti in azienda, le attrezzature e le macchine di processo e di movimentazione, definendone anche la potenzialità produttiva e lo stato di conservazione).

**A.5 Attività di trasformazione** (esplicare sinteticamente tutti i processi produttivi aziendali ed i fattori che concorrono alla produzione, le quantità di materie prime lavorate e il loro approvvigionamento. Evidenziare, ove del caso, i prodotti impiegati nei processi di lavorazione non ricompresi nell'allegato I del Trattato che debbono comunque rappresentare quantità marginali).

**A.6 Mercato di sbocco e strategia commerciale**(relazionare in merito ai mercati di sbocco del prodotto trasformato e condizionato, alle modalità di commercializzazione delle produzioni e delle strategie commerciali – ingrosso, dirette, e-commerce ecc.- e in relazione ai mercati interessati – interno, paesi aderenti all'Unione Europea ed extraeuropei).

**A.7 Punti critici** (riferire in merito alle motivazioni che impediscono uno sviluppo e/o un consolidamento dell'impresa sotto il profilo tecnico-economico, alle deficienze strutturali e infrastrutturali, alle condizioni di mercato e commercializzazione dei prodotti, ecc.).

**A.8 Punti di forza** (relazionare in ordine a strutture e produzioni di beni e servizi che costituiscono la base economica dell'azienda, sottolineando quelli che si ritiene di consolidare o introdurre ex novo in vista di un miglioramento generale della situazione aziendale, con particolare riferimento alla componente economica).

**B. PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI**

**B.1 Progetto imprenditoriale** (descrivere il complessivo progetto aziendale individuando, in relazione ai punti critici ed alle potenzialità aziendali, gli obiettivi da perseguire con il programma d'investimenti che s'intende realizzare).

**B.2Crono-programma investimenti e sostenibilità finanziaria:** (riportare nella tabella sottostante il programma d'investimenti oggetto della domanda di sostegno indicando, per ciascun investimento, la data prevista di inizio e ultimazione dei lavori nonché le modalità di copertura della relativa quota di spesa):

tipologia investimento	inizio lavori	fine lavori	contributo c/capitale		capitale proprio		ricorso al credito /leasing		Spesa Totale euro
			%	euro	%	euro	%	euro	
<b>Inv. immobiliari e fissi per destinazione</b>									
<b>investimenti mobiliari</b>									
<b>investimenti immateriali</b>									
<b>TOTALI</b>									

**B.3 Descrizione degli investimenti** (descrivere per ciascun investimento:

- la localizzazione con gli estremi catastali;
- le caratteristiche tecniche;
- la destinazione d’uso giustificata nell’ambito del contesto produttivo aziendale;
- i miglioramenti che questi comportano in ambito aziendale sia a livello logistico sia come miglioramento delle condizioni di processo e di prodotto, della sicurezza dei luoghi di lavoro e della convenienza economica).

**B.4 Giustificazioni in ordine al rispetto di alcune limitazioni** (qualora ricorra l’ipotesi, in questa sezione devono essere riportate le giustificazioni correlate a:

- acquisizione di un numero di preventivi inferiore a tre;
- acquisto di immobili (dimostrazione della correlazione di tale acquisto con la realizzazione del programma di investimenti);
- SUC relativa ad acquisto/realizzazione/ristrutturazione di punti vendita e locali direzionali, guardiania di cui alle lettere b) dell’art. 5 “costi ammissibili” del bando.

**B.5 Dimostrazione del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell’impresa ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 6 – “condizioni di ammissibilità”**

Obiettivo generale	Obiettivi specifici	codifica
Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali delle aziende agricole.	<i>Introduzione di nuove tecnologie(vedi articolo 3 punto 11)</i>	1
	<i>Ottimizzazione dei fattori di produzione</i>	2
	<i>Diversificazione delle produzioni</i>	3
	<i>Diversificazione delle attività aziendali</i>	4
	<i>Sviluppo attività di commercializzazione</i>	5
	<i>Investimenti necessari e funzionali all’adesione a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario, nazionale e regionale</i>	6

Riportare in forma tabellare il collegamento tra spesa riferita ad ogni singolo investimento e obiettivo specifico come sopra codificati. Qualora un determinato investimento fosse rivolto a conseguire più di un obiettivo specifico, la relativa spesa deve essere ripartita in quote uguali per ciascun obiettivo.

Tipologia investimento	Spesa programmata	Codifica obiettivo specifico	Spesa attribuibile all'Obiettivo specifico
Investimenti immobiliari			
Investimenti fissi per destinazione			
Investimenti mobiliari			
Investimenti immateriali			
<b>totale</b>	(A)		(B)

La condizione di ammissibilità può ritenersi soddisfatta se  $(\text{TOTALE B} / \text{TOTALE A}) * 100 \geq 60$

**B.6 Giustificazione della correlazione tra investimento e obiettivo specifico:** Relazionare dettagliatamente in ordine al collegamento già indicato in tabella tra investimento/intervento e relativo/i obiettivo/i specifico/i).

**B.7 Punteggi attribuiti in domanda (articolo 11 dell'avviso pubblico) sulla scorta degli obiettivi associabili alla spesa sostenuta:**

Riportare nella tabella n. 2 l'entità della spesa per ogni singolo investimento in connessione con l'obiettivo specifico come codificato nella tabella n. 1.

Qualora un determinato investimento fosse rivolto a conseguire più di un obiettivo specifico, la relativa spesa deve essere ripartita in quote uguali per ciascun obiettivo.

Tabella n. 1 - obiettivi correlati all'attribuzione dei punteggi (articolo 11 del bando)

obiettivo specifico <sup>(*)</sup>	Codifica
Qualità del progetto:	
• Integrazione di filiera	1
• Miglioramento della qualità merceologica delle produzioni (aumento del valore commerciale)	2
• Adozione di sistemi di tracciabilità	3
• Miglioramento delle condizioni di vita e lavoro degli addetti	4
• Innovazione	5
• Risparmio idrico oltre quello cogente	6
• Risparmio energetico e riduzione emissioni in atmosfera (risorsa aria)	7
• Mimetizzazioni e investimenti finalizzati al miglioramento paesaggistico	8

<sup>(\*)</sup>nell'allegato A-7 al presente avviso viene descritta la corretta attribuzione dei punteggi e la corretta associazione tra obiettivo e investimento.

Riportare in forma tabellare il collegamento tra spesa riferita ad ogni singolo investimento e obiettivo specifico come sopra codificati. Qualora un determinato investimento fosse rivolto a conseguire più di un obiettivo specifico, la relativa spesa deve essere ripartita in quote uguali per ciascun obiettivo.

Tabella n. 2 . Per ogni tipologia di investimento inserire la spesa prevista, il codice dell'obiettivo associato e la relativa entità della spesa associata.

Tipologia investimento	Spesa programmata	Codifica obiettivo specifico	Spesa attribuibile all'obiettivo specifico
Investimenti immobiliari			
Investimenti fissi per destinazione			
Investimenti mobiliari			
Investimenti immateriali			
Totale	(A)		(B)

**B.8 Giustificazione della correlazione tra investimento e obiettivo specifico come attribuito al precedente paragrafo B.7.**

Relazionare dettagliatamente in ordine al collegamento già indicato in tabella tra investimento/intervento e relativo/i obiettivo/i specifico/i).

Descrizione motivazioni e giustificazioni:.....  
 .....

**B.9 Giustificazioni in merito ai punteggi attribuiti in domanda (articolo 11 dell'avviso pubblico) sulla scorta dei criteri riportati nella tabella che segue.**

in questa sezione va motivata e giustificata l'attribuzione dei punteggi inerenti gli obiettivi non associabili alla spesa sostenuta, riportati nella tabella sottostante.

criterio specifico (*)	Codifica
Targeting settoriale: settore produttivo interessato (**)	9
Targeting aziendale: PMI	10
Targeting aziendale : imprese intermedie	11
Partecipazione a PIA (ad oggi non attribuibile)	12
Partecipazione a PEI	13
Collegamento con reti intelligenti/smart grid	14
Impegno a non utilizzare residui di colture arboree o da manutenzione boschi (non attribuibile)	15
Adozione di procedura LCA	16
Localizzazione aziendale: superficie aziendale ricadente in prevalenza in zone soggette a vincoli naturali (per domande presentate fino al 31 dicembre 2017) e/o ZVN	17
Localizzazione aziendale: superficie aziendale ricadente in prevalenza in zone parco (ad oggi non attribuibile)	18
Trasformazione , commercializzazione e/o sviluppo di nuovi prodotti in prevalenza (valore) del settore zootecnico	19

(\*) nell'allegato A-7 al presente avviso viene descritta la corretta associazione tra obiettivo e investimento.

Descrizione motivazioni e giustificazioni:.....  
 .....

## C. RISULTATI ATTESI

**C.1 Elementi di novità:** Relazionare in ordine agli elementi di novità e di miglioramento dell'efficienza delle strutture e dotazioni aziendali conseguenti la realizzazione del programma di investimenti proposto, specificando per ciascun investimento gli eventuali effetti positivi in favore dell'ambiente, sull'incremento dei livelli occupazionali, ecc).

**C.2 Obiettivi conseguiti:** relazionare circa il livello di conseguimento degli obiettivi di carattere economico, ambientale, sociale, ecc. che si ritiene di poter conseguire a piano ultimato, specificando nel dettaglio gli effetti e elementi immediatamente consolidabili nonché quelli che, invece, si prevede possano entrare a regime dopo un iniziale periodo di adattamento.

**C.3 Sostenibilità economica del Piano Aziendale:** descrivere come le prospettive reddituali aziendali conseguenti all'attuazione del PA consentiranno di coprire i costi annuali di gestione previsti, inclusi i pagamenti dei mutui/prestiti eventualmente contratti per la realizzazione degli investimenti.

### **C.4 Sinergie con interventi ai sensi di altre normative**

Relazionare, indicando anche eventuali estremi, circa richieste o sostegni ottenuti nell'ambito di ulteriori misure del PSR per l'Umbria 2014/2020 ovvero da altre normative comunitarie (es: OCM), nazionali o regionali. Evidenziare la strategia aziendale complessiva e le possibili sinergie.

Luogo e data di compilazione \_\_\_\_\_

Firma e timbro del tecnico delegato

---

**Regole specifiche per la concessione di aiuti in conformità al regolamento ce n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis"**

**SETTORI ESCLUSI (art. 1 Regolamento):**

1. aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento(CE) n. 104/2000 del Consiglio;
2. aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
3. aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
  - a. qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
  - b. qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
4. aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
5. aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione".

Qualora un'impresa operi nei settori sopraindicati, ma svolga attività o operi anche in uno o più dei settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento può essere applicato purché sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non vengano a beneficiare degli aiuti «de minimis».

**DEFINIZIONI (art. 2 Regolamento)**

**Impresa:** qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. Al considerando 4 del regolamento 1407/2013, la Commissione sottolinea che secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, "tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità" debbono essere considerate un'impresa unica.

**Impresa unica** è l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

1. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
2. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
3. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
4. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

E' considerato come un'impresa unica un gruppo d'impresе collegate.

Non sono considerate come imprese collegate le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico. In questo modo si tiene conto della situazione specifica delle imprese controllate dallo stesso organismo pubblico, ma che hanno un potere decisionale indipendente.

**VERIFICA DEL RISPETTO DEL MASSIMALE (considerando 8, 9)**

**In caso di fusioni o acquisizioni,** per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le

attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione."

## **UTILIZZO DEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO**

Gli aiuti di stato concessi a valere sul PSR 2014-2020 vengono iscritti nel *Catalogo* del Registro informatico degli aiuti di stato predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) disponibile nelle pagine internet del Sistema informativo agricolo nazionale.

Nel Registro devono essere riportati i dati relativi all'aiuto concesso e a quello erogato ed ogni ulteriore informazione richiesta dallo stesso e dai regolamenti unionali<sup>1</sup>.

Per la raccolta delle informazioni necessarie vengono utilizzati i modelli "tipo" di dichiarazione sostitutiva elaborati ed approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 12 giugno 2014.

La trasmissione delle informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico e, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo, costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti. Tali atti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso (comma 7 dell'art. 52 della L. n. 234 del 24 dicembre 2012).

**“Dichiarazione de minimis”**

**DICHIARAZIONE DE MINIMIS A CURA DELL'IMPRESA RICHIEDENTE**

**Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentali in materia di documentatone amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
<b>Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa</b>	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
<b>Impresa</b>	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
<b>Sede legale</b>	Comune	CAP	Via	n. Prov	
<b>Dati impresa</b>	Codice fiscale	Partita IVA			
		Piccola impresa	<input type="checkbox"/>		
		Media impresa	<input type="checkbox"/>		
		Grande impresa	<input type="checkbox"/>		

In relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico**:

<b>Avviso</b>	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	
		Determinazione dirigenziale	n. del

**Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013., (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24.12.2013),**

Nel rispetto di quanto previsto dal seguente Regolamento della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 *de minimis* generale

**PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);**

**CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai**

sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

## DICHIARA

### Sezione A – Natura dell'impresa

- Che l'**impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente<sup>2</sup>, altre imprese.
- Che l'**impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui al Modello de minimis imprese controllate):

*(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)*

Anagrafica impresa controllata					
<b>Impresa</b>	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
<b>Sede legale</b>	Comune	CAP	Via	n.	Prov
<b>Dati impresa</b>	Codice fiscale		Partita IVA		

- Che l'**impresa è controllata**, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui al Modello de minimis imprese controllanti):

*(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)*

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
<b>Impresa</b>	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
<b>Sede legale</b>	Comune	CAP	Via	n.	Prov
<b>Dati impresa</b>	Codice fiscale		Partita IVA		

<sup>2</sup> Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato A, Sez. A)

## Sezione B - Rispetto del massimale

1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il \_\_\_\_\_ e termina il \_\_\_\_\_;

2)

- 2.1** - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni<sup>3</sup>;
- 2.2** - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni<sup>4</sup>:

(Aggiungere righe se necessario)

	Impresa cui è stato concesso il <i>de minimis</i>	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>de minimis</i> <sup>5</sup>	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>	
						Concesso	Effettivo <sup>6</sup>
1							
2							
3							
<b>TOTALE</b>							

## Sezione C – settori in cui opera l'impresa

- Che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;
- Che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**;
- Che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**.

<sup>3</sup> In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato A, Sez. B)

<sup>4</sup> In caso di acquisizioni o fusioni, in tabella va inserito anche il *de minimis* usufruito dall'impresa oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato A, Sez. B)

<sup>5</sup> Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. .../ (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG)

<sup>6</sup> Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato A, Sez. B).

### Sezione D - condizioni di cumulo

- Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l'impresa rappresentata NON ha beneficiato di altri aiuti di Stato.
- Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l'impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

n.	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE <sup>7</sup>	Intensità di aiuto		Importo imputato sulla voce di costo o del progetto
					Ammissibile	Applicata	
1							
2							
TOTALE					0,00	0,00	0,00

### Sezione E - Aiuti de minimis sotto forma di «prestiti» o «garanzie»

- Che l'impresa rappresentata **non è oggetto di procedura concorsuale** per insolvenza oppure non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

**per le Grandi Imprese:**

- Che l'impresa rappresentata si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-;

### **AUTORIZZA**

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data \_\_\_\_\_

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

\_\_\_\_\_

<sup>7</sup> Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. .../ (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG)

## ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI

**Il legale rappresentante di ogni impresa candidata** a ricevere un aiuto in regime «*de minimis*» è **tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** - rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 - che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

**Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se**, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata — o aggiornata — con riferimento al momento della concessione.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

### **Sezione A: Come individuare il beneficiario - Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.**

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, *"le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria"*. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «*de minimis*» si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

### **Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE**

*Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:*

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

*Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica*

**Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.**

## **Sezione B: Rispetto del massimale.**

### *Quali agevolazioni indicare?*

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «*de minimis*» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura – Reg 1408/2013, pesca – 717/2014, SIEG – Reg 360/2012 o "generale" – Reg. 1407/2013).

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti, «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

### *Periodo di riferimento:*

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce **all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

### *Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:*

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il *de minimis* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000 euro in *de minimis* nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000 € in *de minimis* nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo *de minimis* di 70.000 euro. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000 euro

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo *de minimis* nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti *de minimis* pari a 170.000 €

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art. 3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del *de minimis* in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto *de minimis* era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto *de minimis* imputato al ramo ceduto.

Le seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione dell'amministrazione concedente).

### **Sezione C: Campo di applicazione**

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis".

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;

- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

- La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti "de minimis" godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

### **Sezione D: Condizioni per il cumulo**

Se l'avviso/bando consente il cumulo degli aiuti de minimis con altri aiuti di Stato e gli aiuti «de minimis» sono concessi per **specifici costi ammissibili**, questi possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «de minimis».

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità. Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento *de minimis* pari a 100.000 €.

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000 € (500 € al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800 € (corrispondenti a 400 € al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in *de minimis*, pari a 1200 € per il progetto complessivamente inteso.

### **Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»**

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto de minimis sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di "prestiti" o "garanzia".

Qualora l'aiuto «de minimis» possa essere concesso **sotto forma di prestito o garanzia**, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08 o n. 651/2014.

**DICHIARAZIONE DE MINIMIS**  
*da compilare a cura dell'impresa controllante o controllata*

**Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**

*(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentali in materia di documentazione amministrativa)*

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica					
<b>Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa</b>	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
<b>Impresa</b>	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
<b>Sede legale</b>	Comune	CAP	Via	n.	Prov
<b>Dati impresa</b>	Codice fiscale	Partita IVA			

**CONTROLLATA o CONTROLLANTE** dell'impresa richiedente ..... (*denominazione/ragione sociale, forma giuridica*) ..... in relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico**

<b>Bando/Avviso</b>	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Publicato sul BUR n. del

**Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013., (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24.12.2013),

Nel rispetto di quanto previsto dal seguente Regolamento della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 *de minimis* generale

**PRESA VISIONE** delle **istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I)**;

**CONSAPEVOLE** delle **responsabilità anche penali assunte** in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

## DICHIARA

1. Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata (*il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione*) inizia il \_\_\_\_\_ e termina il \_\_\_\_\_;

2.:

- 2.1 - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*».
- 2.2 - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «*de minimis*»:

(*Aggiungere righe se necessario*)

	Ente concedente	Riferimento normativo/amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>de minimis</i> <sup>8</sup>	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>	
					Concesso	Effettivo <sup>9</sup>
1						
2						
3						
<b>TOTALE</b>						

**Il sottoscritto**, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione di dati personali*) e successive modifiche ed integrazioni:

## AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data \_\_\_\_\_

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

\_\_\_\_\_

**Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.**

<sup>8</sup> Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020);

<sup>9</sup> Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).

## Modello de minimis

Nota esplicativa per le Amministrazioni concedenti.

Il modello di dichiarazione «*de minimis*» che si propone è stato costruito sulla base delle indicazioni riportate nel regolamento **1407/2013/UE** e potrà essere utilizzato, *mutatis mutandis*, anche in applicazione dei regolamenti «*de minimis*» specifici per i settori agricoltura e pesca. Potrebbe altresì essere, con gli opportuni aggiustamenti, utilizzato come base per un modello in esecuzione al Reg. n. 360/2012 «*de minimis*» (SIEG), fermo restando che la Commissione europea ha informalmente precisato che la definizione di "impresa unica" fornita dal Reg. 1407/2013/UE/UE, in quanto introduce una semplificazione normativa, non deve essere estesa al Reg. 360/2012/UE, che continua invece a fare riferimento alle pronunce della Corte di Giustizia (alla data del 3 giugno 2014, si è in attesa di ricevere chiarimenti applicativi di tale precisazione).

Al modello è allegata una nota di "istruzioni alla compilazione", rivolto alle imprese beneficiarie dell'aiuto, che ne costituisce parte integrante (Allegato I). Anche le istruzioni sono costruite sulla base del regolamento 1407/2013/UE e dovranno essere adattate in caso di applicazione degli altri regolamenti de minimis.

**La dichiarazione**, presentata al momento della domanda di finanziamento, **dovrebbe essere confermata o modificata al momento della concessione dell'aiuto** per verificare se sono intervenute eventuali modifiche, e comunque **aggiornata in caso di modifiche sostanziali**.

Per la Sezione A "natura dell'impresa" si evidenzia che qualora l'impresa richiedente faccia parte di **un'impresa unica**, come definita all'art. 2(2) del regolamento 1407/2013/UE, dovrà allegare anche la dichiarazione sottoscritta da ciascuna impresa collegata (controllata o controllante) (Allegato II).

Per la Sezione B "Rispetto del massimale":

Si ricorda che per verificare il rispetto della soglia *de minimis* si somma con tutti gli aiuti *de minimis* ricevuti dall'impresa nei tre anni, ma esclusivamente con questi.

Il triennio di riferimento dell'impresa richiedente il contributo deve essere applicato a tutte le imprese costituenti l'impresa unica" anche qualora queste ultime si avvalgano di periodi differenti.

Il controllo del cumulo da parte dell'amministrazione concedente deve fermarsi ai confini dello Stato membro di appartenenza: fanno fede in tal caso sia la sede legale che l'unità operativa.

In riferimento alle vicende societarie di **scissione** si terrà conto degli aiuti attribuiti o assegnati all'impresa richiedente. Con riferimento alle vicende societarie di **fusione/acquisizione** di azienda nella sua interezza è necessario tener conto degli aiuti concessi a ciascuna impresa che ha partecipato alla fusione/acquisizione.

In caso di **trasferimento** di un ramo d'azienda, al fine di stabilire la corretta imputazione dell'aiuto *de minimis*, l'amministrazione applicherà il principio generale, cui il Regolamento s'ispira, secondo il quale il contributo segue il ramo d'azienda in relazione al quale è stato inizialmente concesso, a prescindere dalla natura della fattispecie circolatoria che successivamente ha determinato il trasferimento del ramo d'azienda.

Ai fini dell'individuazione del plafond di finanziamento ammissibile, l'impresa richiedente potrà dichiarare anche l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore.

Inoltre, la colonna relativa all'importo *de minimis* "di cui imputabili all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi" dovrà essere riportata solo nei bandi "misti" che si rivolgono a tutte le imprese a prescindere dal settore di pertinenza; invece, per gli avvisi "settoriali" che escludano a priori il settore trasporti, la colonna potrà essere omessa.

Mentre le **sezioni A e B** del modello sono **standard**, **le sezioni C, D ed E sono facoltative e strettamente connesse** ai contenuti dell'avviso. **Di conseguenza anche le relative "istruzioni alla compilazione" (allegato I) andranno rese coerenti con il contenuto del modello.**

L'amministrazione valuterà se richiedere tali informazioni alle imprese nella **dichiarazione sostitutiva o nella domanda di finanziamento**.

Per la Sezione C "settori in cui opera l'impresa":

Si suggerisce di specificare nel bando/avviso le attività e/o i settori economici ammissibili al finanziamento e:

1) indicare che sono finanziabili solo le imprese che operano esclusivamente nei settori ammessi, oppure  
2) specificare che se l'impresa opera in più settori, **gli aiuti a titolo «de minimis» non dovranno finanziare attività escluse dal campo di applicazione dello stesso**, né finanziare, oltre i massimali pertinenti, le attività che possono beneficiare di un massimale inferiore. Per questo motivo l'impresa dovrà disporre di un sistema di separazione delle attività o di distinzione dei costi.

Ai fini del controllo, per questa seconda opzione l'amministrazione potrà valutare se, oltre le indicazioni così fornite nel bando/avviso, inserire nel modello anche la sezione C in cui l'impresa dichiara di possedere tale sistema di separazione delle attività o di distinzione dei costi o eventualmente far inserire tali informazioni nel modulo di richiesta del finanziamento.

Per la Sezione D "condizioni di cumulo":

L'amministrazione può scegliere di individuare o meno nell'avviso i costi ammissibili e

**1) esplicitare il divieto di cumulo** di questi con altri aiuti di Stato.

A tale proposito si segnala che ai sensi del DPR 196/2008, art. 2(4): "Non sono ammissibili [ai fondi strutturali] le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario". Pertanto, per i fondi strutturali relativamente al periodo 2007-2013, si suggerisce di evitare le possibilità di cumulo tra fonti diverse di finanziamento sui medesimi costi ammissibili, chiarendolo esplicitamente nell'avviso/bando.

Questa situazione si verificherebbe anche qualora l'amministrazione scegliesse di **non individuare i costi ammissibili** nel proprio avviso/bando; in questo caso dovrà contestualmente chiarire che l'aiuto *de minimis* non è concedibile se l'impresa ha già ricevuto altri aiuti sullo stesso progetto.

**2) permettere le possibilità di cumulo** con altri aiuti di Stato, eventualmente anche concessi per gli stessi costi ammissibili entro i limiti previsti dal regolamento.

**In questo caso lo schema della dichiarazione de minimis dovrà contenere la Sezione D;** il richiedente dovrà compilarla affinché l'amministrazione possa verificare che le intensità di aiuto previste negli altri strumenti di aiuto (esenzione o notifica) non siano superate.

Per la Sezione E "aiuti sotto forma di prestiti e garanzie"

Se l'Amministrazione concede aiuti «*de minimis*» sotto forma di **prestiti o di garanzie** l'avviso dovrebbe specificare che **non potranno essere ammesse al finanziamento le seguenti imprese:**

- imprese oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- grandi imprese che si trovano in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Solo in questo caso il modello dovrebbe contenere anche la sezione E

Precisazioni in merito all'Allegato II (dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere da parte delle imprese facenti parte dell'impresa unica).

Si ritiene che l'impresa richiedente non possa sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva attestante non solo i propri, ma anche gli aiuti *de minimis* ricevuti dalle imprese ad essa collegate ai sensi della definizione di impresa unica, in quanto la dichiarazione sostitutiva consente di attestare il proprio stato con riferimento a stati/situazioni altrui (ad es. dimensionale, con riferimento alla definizione di PMI) ma non fatti od operazioni altrui.

Inoltre, l'amministrazione concedente sarà sempre e comunque tenuta al controllo delle informazioni autocertificate dalle imprese: tale controllo può essere effettuato a campione solo in presenza delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000; forme diverse esigono il controllo a tappeto sul 100% delle dichiarazioni.

Qualora l'amministrazione concedente effettui un controllo a campione su un'impresa richiedente A che ha dichiarato di essere impresa unica assieme alle imprese B e C, l'amministrazione sarà comunque tenuta a recuperare le informazioni sulle imprese B e C, che attraverso l'Allegato II sarebbero già a disposizione dell'amministrazione.

**Rispetto della condizione di ammissibilità del “miglioramento delle prestazioni e sostenibilità globali dell’azienda agricola” – art. 6, lett. d), del presente avviso.**

Correlazione tra gli obiettivi specifici previsti nella tabella riportata al suddetto articolo 6 e i possibili investimenti atti a conseguire ciascuno di tali obiettivi e finalizzati al conseguimento della condizione di ammissibilità (almeno 60% del totale investimenti).

<b>Descrizione obiettivo specifico</b>	<b>Investimenti imputabili all’obiettivo specifico</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Introduzione di nuove tecnologie	Introduzione nell’impresa di impianti tecnologici, macchinari, attrezzature e processi non presenti precedentemente alla presentazione della domanda di sostegno. Sono esclusi gli investimenti immobiliari quali fabbricati
Ottimizzazione dei fattori di produzione	I fattori della produzione sono: – Capitale fondiario; – Capitale di esercizio; – Fattore lavoro Pertanto gli investimenti materiali e immateriali che influiscono sul miglioramento della produttività di tali fattori o su una riduzione dei costi di esercizio, rientrano in questo obiettivo.
Diversificazione delle produzioni	Introduzione ex novo di produzioni trasformate non presenti precedentemente la presentazione della domanda di sostegno.
Diversificazione delle attività aziendali	Introduzione ex novo di attività connesse quali vendita diretta al consumatore finale mediante realizzazione di punti vendita aziendali o mediante e-commerce.
Sviluppo attività di commercializzazione	Realizzazione di investimenti aziendali che portino ad un aumento significativo delle quantità e tipologie di prodotto trasformato immesso nel mercato in particolare mediante il potenziamento degli investimenti rivolti allo sviluppo della commercializzazione (es. allestimento mezzi per potenziare la vendita all’ingrosso e/o vendita ambulante, investimenti per sviluppare la degustazione, ecc.)
Investimenti necessari e funzionali all’adesione a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario, nazionale e regionale	Vanno associate a questo obiettivo le spese per investimenti necessari per conseguire la certificazione di qualità a piano ultimato. I sistemi di qualità ai quali il beneficiario aderisce devono essere riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale e certificati da un organismo accreditato indipendente. Nel piano vanno indicati gli estremi delle normative di riferimento del sistema di qualità.

DESCRIZIONE DI CRITERI E OBIETTIVI PER UNA CORRETTA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI IN  
 RELAZIONE AGLI INVESTIMENTI PREVISTI DAL PIANO AZIENDALE (art.11 avviso pubblico)

CRITERIO DI SELEZIONE (articolo 11 del presente avviso)	Descrizione del criterio/obiettivo specifico e investimenti correlati
1	2
<p><b>1. Qualità progetto e coerenza con gli obiettivi trasversali:</b></p> <p><b>1 a - miglioramento delle prestazioni e sostenibilità globale dell'azienda agricola;</b></p> <p><b>1b - coerenza con obiettivi trasversali</b></p>	<p>Viene attribuito un punteggio in proporzione all'incidenza percentuale della spesa per l'investimento rispetto alla complessiva spesa del progetto, al netto delle spese tecniche, che riguarda uno o più dei seguenti <b>obiettivi specifici</b> che influenzano il "miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola".</p> <p>In tale ambito si devono tenere presenti le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Di norma, un investimento deve essere associato ad un solo obiettivo tra quelli previsti al punto 1 (1 a e 1 b).</li> <li>- Nei casi in cui è possibile comprovare che l'investimento possa essere correlato a più di un obiettivo, la relativa spesa va ripartita:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• In quote uguali per ciascun obiettivo nei casi in cui non è possibile computare in modo inequivocabile le diverse quote dell'investimento da ricondurre ad uno specifico obiettivo (es: muletto per la movimentazione di magazzino).</li> <li>• in quote differenti per ciascun obiettivo nei casi in cui è possibile computare in modo inequivocabile le diverse quote dell'investimento da ricondurre ad uno specifico obiettivo, determinabili sulla scorta di computi metrici o di attestazioni dei fornitori di impianti tecnologici.</li> </ul>                     Ad esempio:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le spese per la realizzazione di un tetto coibentato di un frantoio possono attribuirsi all'obiettivo "risparmio energetico" mentre la restante parte di spesa può attribuirsi all'obiettivo "miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro";</li> <li>b) le spese per la realizzazione di schermature vegetali di un edificio possono ricondursi all'obiettivo "mimetizzazioni" ma non le restanti spese per l'edificio o le sistemazioni esterne quali piazzali e recinzioni.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>1 a: - Miglioramento della qualità merceologica delle produzioni (valore commerciale)</b></p>	<p>Gli investimenti associabili a tale obiettivo sono solo quelli che garantiscono un aumento del valore commerciale dei prodotti trasformati.</p> <p>L'ammontare della spesa deve essere riferito esclusivamente agli investimenti che garantiscono un valore aggiunto al prodotto trasformato (es: imbottigliamento dell'olio, confezionamento per la vendita al dettaglio, controllo qualità, confezionamento che garantisca una maggiore durata della shelf-life)</p> <p>Per quanto sopra gli investimenti associabili al presente obiettivo sono:</p> <p><del><b>Beni immobili per la trasformazione, confezionamento, commercializzazione e conservazione dei prodotti:-</b></del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <del>fabbricato per il condizionamento,</del></li> <li>— <del>fabbricato adibito alla macellazione,</del></li> <li>— <del>cantina,</del></li> <li>— <del>frantoio,</del></li> <li>— <del>altri fabbricati per la trasformazione,</del></li> <li>— <del>fabbricato per il confezionamento,</del></li> </ul> <p><b>Investimenti per condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio del prodotto trasformato, logistica e movimentazione del prodotto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <del>Impianti/macchinari/attrezzature per condizionamento</del></li> <li>— <del>impianti/macchinari/attrezzature per trasformazione del prodotto,</del></li> <li>— <del>impianti/macchinari/attrezzature per il confezionamento del prodotto,</del></li> <li>— <del>impianti/macchinari/attrezzature per stoccaggio/conservazione del prodotto,</del></li> <li>— <del>macchine/attrezzature per logistica e movimentazione del prodotto in azienda</del></li> </ul> <p><b>Strutture/attrezzature per controllo qualità</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laboratori di analisi e acquisizione attrezzature per l'analisi chimico-fisica dei prodotti, finalizzata al controllo della qualità di prodotto e/o processo</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investimenti per adeguamenti funzionali finalizzati all'adozione di sistemi di tracciabilità del prodotto,</li> </ul> <p><b>Strutture/attrezzature per la commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Punti vendita (vendita diretta)</li> <li>- Attrezzature per l'allestimento di punti vendita (vendita diretta)</li> <li>- Sale degustazione/esposizione</li> <li>- Attrezzature per l'allestimento di sale di degustazione/esposizione</li> </ul>
<b>1a: - Integrazione di filiera</b>	<p>Acquisto di beni volti a sviluppare le capacità aziendali di integrare la filiera produttiva con quella della trasformazione, nell'ambito di accordi scritti con i produttori di base. Per quanto sopra gli investimenti associabili al presente obiettivo sono:</p> <p>Allestimenti su mezzi atti alla raccolta dei prodotti primari dei produttori contrattualizzati;</p> <p>investimenti realizzati esclusivamente per sviluppare la trasformazione dello specifico prodotto derivante dai contratti con i produttori di base, al fine di ottenere un prodotto trasformato tipico della filiera in questione.</p>
<b>1 a: - adozione di sistemi di tracciabilità del prodotto</b>	<p>Tenuto conto che il sistema di rintracciabilità ricomprende anche la tracciabilità di un determinato prodotto, si possono associare a questo obiettivo le spese per investimenti indispensabili all'ottenimento, a fine piano, della certificazione di tracciabilità o rintracciabilità, volontaria o meno, da parte di un ente terzo specificatamente autorizzato. Nel Piano Aziendale devono essere riportati gli estremi delle normative di riferimento del sistema di tracciabilità o rintracciabilità che s'intende adottare. Per quanto sopra gli investimenti associabili al presente obiettivo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Investimenti strutturali e tecnologici specifici e indispensabili per l'ottenimento della certificazione di tracciabilità o rintracciabilità</b></li> </ul>
<b>1a: Miglioramento delle condizioni di vita e lavoro degli addetti</b>	<p>Gli investimenti correlati a questo obiettivo non sono predeterminabili e, pertanto, la associazione deve essere argomentata compiutamente nel Piano Aziendale</p>
<b>1b - Innovazione</b>	<p>Sono considerati innovativi i beni immateriali, i macchinari e/o impiantistica introdotti nel mercato da non più di 2 esercizi finanziari precedenti quello di presentazione della domanda di sostegno purché descritti dettagliatamente nel Piano Aziendale e corredati di idonea <u>dichiarazione del concessionario/rivenditore/produttore</u> da inserire nel fascicolo di domanda. La dichiarazione, da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 e s. m. e int., deve dare conto dei riferimenti atti a dimostrare l'immissione del bene nel mercato nei due esercizi precedenti (es. Introduzione per la prima volta nei listini della casa produttrice ovvero registrazione del brevetto, licenza ecc.) e degli elementi che consentono una verifica del carattere innovativo del bene.</p> <p><u>Tra gli investimenti ammissibili non possono essere considerati innovativi tutti i fabbricati e i relativi impianti tecnologici essenziali (elettrico, idrico, gas, condizionamento, etc).</u></p> <p>Sono invece ammessi gli impianti tecnologici utilizzati per l'attività produttiva e/o di trasformazione (decanter, pressa, filtro, etc).</p> <p>Qualora il carattere innovativo interessasse solo parte di un impianto deve essere specificato ed imputato il solo valore della parte innovativa.</p> <p>Per quanto sopra gli investimenti associabili al presente obiettivo sono:</p> <p><b>Impianti/macchinari/attrezzature per la trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio del prodotto</b></p> <p><b>Hardware e software per il controllo dei processi di trasformazione, confezionamento, conservazione e commercializzazione dei prodotti, e-commerce</b></p> <p><b>Attrezzature varie per riscaldamento e recupero calore</b></p>
<b>1b – Ambiente e clima: Risparmio idrico oltre quello cogente</b>	<p>L'obiettivo specifico in questione può essere associato agli investimenti direttamente riconducibili al risparmio idrico (ad es. vasche di accumulo di acque piovane da riutilizzare nel processo di trasformazione ovvero per il riutilizzo delle acque reflue a fini irrigui).</p> <p>Per quanto sopra gli investimenti associabili al presente obiettivo sono:</p> <p><b>Acquisizione/miglioramento opere idrauliche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bacini e vasche di raccolta acqua piovana;</li> <li>- bacini e vasche di raccolta acque derivanti dal processo di trasformazione;</li> </ul>

<p><b>1b – Ambiente e clima: Risparmio energetico e/o riduzioni emissioni in atmosfera</b></p>	<p>Il punteggio relativo all'obiettivo "risparmio energetico" è <u>attribuibile agli investimenti complessivamente coinvolti nella produzione di energia a partire da fonti rinnovabili (fotovoltaico, biogas, etc.)</u>.</p> <p>Per investimenti immobiliari (edifici), se la tecnologia a risparmio energetico (coibentazione o altro) coinvolge tutta la struttura (ad es: tetto, muri, finestre), l'obiettivo può essere associato all'intera spesa. Se invece coinvolge una singola porzione dell'edificio (solo tetto) l'obiettivo va associato al solo costo della singola porzione. Per gli impianti tecnologici si deve operare in modo analogo.</p> <p>Per "riduzione delle emissioni in atmosfera" si intende la riduzione dell'inquinamento ambientale relativamente alla risorsa "aria". Nel caso di impianti tecnologici deve essere individuato il valore della parte dell'impianto che consente o una riduzione di emissioni in atmosfera.</p> <p><b>Gli investimenti correlati a questo obiettivo non sono predeterminabili e, pertanto, la associazione deve essere argomentata compiutamente nel Piano Aziendale. Inoltre nel fascicolo di domanda elettronico, deve essere inserita idonea documentazione della ditta costruttrice/fornitrice del bene o, nei casi di investimenti immobiliari e impianti, relazione dettagliata di un tecnico del settore abilitato, dimostrativa dell'effettivo risparmio energetico e/o di riduzione (ingegnere, perito industriale, etc).</b></p>
<p><b>1b – Ambiente e clima: Mimetizzazioni e investimenti finalizzati al miglioramento paesaggistico</b></p>	<p>Mimetizzazioni: Interventi esterni (solo schermature vegetali), volti alla mimetizzazione dell'immobile aziendale utilizzato. La spesa da considerare per il punteggio è quella relativa ai soli interventi di mimetizzazione e non l'intero importo dell'investimento (es. alberatura)</p> <p>Miglioramento Paesaggistico: interventi previsti dai regolamenti edilizi comunali o imposti dai titoli autorizzativi, finalizzati al miglioramento dell'impatto sul paesaggio di investimenti funzionali all'attività aziendale</p> <p>Per quanto sopra gli investimenti associabili al presente obiettivo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- schermature vegetali (arboree o arbustive) per fabbricati;</li> <li>- spese per la realizzazione dei soli interventi obbligatori previsti dai titoli abilitativi o dalla regolamentazione comunale.</li> </ul>
<p><b>2. Targeting settoriale</b></p>	<p>Il punteggio è attribuito in coerenza con le priorità (alta, media e bassa) individuate per i principali settori produttivi agricoli presenti in Umbria (tabacco, cereali, vitivinicolo, olivicolo, ortofrutta, lattiero caseario, carne bovina ovina e suina, avicolo) di cui al capitolo 4.1, lett. c) del PSR per l'Umbria 2014/2020. La tabella riportata in tale capitolo è il risultato dell'analisi SWOT dei settori produttivi di interesse regionale.</p> <p>Il settore produttivo deve essere riferito al prodotto in entrata, valutato in termini di valore, nel processo produttivo e tale condizione deve essere chiaramente dimostrata nel piano aziendale.</p> <p>Investimenti in settori produttivi diversi da quelli sopra citati vanno inseriti nel settore produttivo "altro" (nona categoria della procedura informatica SIAR).</p> <p>Inoltre si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il settore "cereali e altri" comprende esclusivamente le colture cerealicole; tale dicitura è un refuso di analoga tabella del PSR 2007/2013. L'analisi SWOT, infatti, prende in considerazione soltanto il settore cerealicolo e non altre colture;</li> <li>- il settore "ortofrutta" comprende le patate mentre sono esclusi tartufi e funghi;</li> <li>- <i>Gli investimenti non direttamente riconducibili ad un settore produttivo tra quelli sopra indicati vanno attribuiti alla filiera "altro"</i></li> <li>- <i>Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, vanno riferiti alla filiera aziendale prevalente</i></li> </ul>
<p><b>3. Targeting aziendale</b></p>	<p>Il punteggio è attribuito in funzione della dimensione economica dell'azienda, a seconda che si tratti di PMI o imprese intermedie come da definizione 2006/C319/01</p>
<p><b>4a.Partecipazione a: Progetti Integrati Aziendali (PIA)</b></p>	<p><i>Progetti integrati aziendali, tramite adesione ad un specifico bando PIA in vigore per il quale esiste una domanda ammessa al sostegno (pubblicato nel BUR)</i></p>
<p><b>4b.Partecipazione a:</b></p>	<p><i>Gruppo operativo PEI (tipologia di intervento 16.1.1): il punteggio è attribuibile se l'azienda è partner di un GO come documentabile da accordo di partenariato, a</i></p>

<b>Partenariati Europei per l'Innovazione(PEI)</b>	<i>condizione che al momento della scadenza dello step temporale di ciascuna graduatoria della tipologia di intervento 4.2.1, sia stato già emesso il relativo nulla osta per la tipologia di intervento 16.1.</i>
<b>5a. Criteri di selezione relativi ai soli investimenti in energie rinnovabili: collegamento con reti intelligenti (smart grid)</b>	<i>Tale punteggio non è attribuito in quanto al momento non sono operative in Umbria reti intelligenti; quando tali reti saranno operative il punteggio sarà attribuito solo in caso di investimenti nel settore delle energie rinnovabili collegati a smartgrid esterne all'azienda e può essere assentito solo previa presentazione di contratto sottoscritto con un gestore di servizi energetici che utilizza smartgrid certificate. Nel Piano aziendale va descritto l'intervento che si intende realizzare con evidenza del progetto cui s'intende aderire</i>
<b>5b. Criteri di selezione relativi ai soli investimenti in energie rinnovabili: impegno a non utilizzare residui di colture arboree o da manutenzione boschi</b>	Punteggio non attribuibile in quanto non controllabile (sarà oggetto di revisione da parte del comitato di sorveglianza)
<b>6a. Altri criteri: Adozione procedura Life Cycle Assessment (LCA)</b>	<i>Viene attribuito il punteggio sia per nuova adozione della procedura che nel caso di interventi in aziende già in possesso di LCA che sono coerenti e compatibili con tale certificazione. In quest'ultimo ogni caso, va allegata alla domanda di sostegno (per chi già in possesso) e di pagamento (per tutti) la certificazione ISO 14040 rilasciata da un ente terzo accreditato Nei casi di introduzione ex novo della procedura LCA la certificazione dell'ente terzo deve essere allegata alla domanda di pagamento del saldo. Il punteggio si attribuisce anche se la LCA è riferita ad un solo prodotto, ma pur sempre riferita alla sede operativa dove viene realizzato l'investimento a condizione che tale investimento sia coerente e connesso con il prodotto certificato.</i>
<b>6b. Altri criteri: Localizzazione aziendale</b>	<i>Il punteggio relativo alla localizzazione dell'azienda va attribuito nel caso in cui l'azienda ricada in una delle due tipologie previste , cioè "zona soggetta a vincoli naturali" e/o "ZVN". Per le sole aree svantaggiate (zone montane e svantaggiate, ex articolo 36, lettera a) punti i) e ii) del Reg. 1698/2005) il punteggio è assentibile solo qualora la decisione di concedere il sostegno sia adottata entro il 31 dicembre 2017. Tuttavia il punteggio potrà essere assentito alle zone di nuova delimitazione di cui all'articolo 32, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Va allegato alla domanda di sostegno il prospetto riepilogativo con indicazione delle particelle ricadenti nelle due tipologie di zona <del>Il punteggio relativo alla superficie aziendale ricadente in prevalenza in zone parco, potrà essere assentito soltanto a seguito della delimitazione di tali zone sulla base dei fogli di mappa catastali.</del></i>
<b>6c. Trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo di nuovi prodotti in prevalenza (valore) del settore zootecnico</b>	Il punteggio è assentibile solo se la produzione trasformata è, in termini di valore, in prevalenza derivante dal settore zootecnico.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**  
(art. 47 D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto.....  
C.F. n. ....  
In qualità di titolare della ditta .....

Il sottoscritto..... nato a .....  
C.F. n. ....  
In qualità di Direttore dei lavori realizzati dalla ditta sopra citata nell'ambito del PSR per l'Umbria 2014  
– 2020 Tipologia di Intervento .....

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi  
richiamati dall'art.76 del D.P.R. 445:  
dichiarano, relativamente all'immobile di seguito descritto e catastalmente identificato

.....  
.....

che i titoli abilitativi che hanno portato all'autorizzazione degli interventi sono, in ordine cronologico, i  
seguenti: .....

.....  
.....

che in data ..... con protocollo n. .... è stata presentata presso il SUAPE del  
Comune di ..... la comunicazione di fine lavori;

che in data ..... con protocollo n. .... è stata presentata presso il SUAPE  
del Comune di ..... la documentazione prevista dal comma  
1 dell'art. 138 della L.R. n.1/2015 per l'acquisizione dell'agibilità. (\*)

Gli stessi dichiarano di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge n. 675/96,  
che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il  
quale la presente dichiarazione viene resa.

Data.....

Firma del titolare

Firma e timbro del Direttore dei lavori

.....

.....

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel  
caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del  
sottoscrittore

(\*) **Allegare fotocopia del frontespizio con evidenziati gli estremi (data e protocollo) di presentazione al Comune  
competente, completa di dichiarazione di regolarità rilasciata dal comune**

**Dichiarazione familiari conviventi**

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione**  
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

\_I\_ sottoscritt\_ (nome e cognome) \_\_\_\_\_  
 nat\_ a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
 a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 in qualità di \_\_\_\_\_  
 della ditta \_\_\_\_\_

**consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità**

**DICHIARA**

ai sensi del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età (1):

<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Luogo nascita</b>	<b>di</b>	<b>Data nascita</b>	<b>di</b>	<b>Codice Fiscale</b>

(1) secondo le previsioni della tabella sottostante in relazione alle diverse figure giuridiche

**Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.**

data

firma leggibile del dichiarante

\_\_\_\_\_

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore

**I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)**

(1) Figure giuridiche	Art. 85 del dlgs 159/2011
<b>Impresa individuale</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Titolare dell'impresa</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
<b>Associazioni</b>	Legali rappresentanti + familiari conviventi
<b>Società di capitali</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale rappresentante</li> <li>2. Amministratori</li> <li>3. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. Sindaci</li> <li>5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)</li> <li>6. socio ( in caso di società unipersonale)</li> <li>7. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del dlgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)</li> <li>8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7</li> </ol>
<b>Società semplice e in nome collettivo</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tutti i soci</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
<b>Società in accomandita semplice</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. soci accomandatari</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
<b>Società estere con sede secondaria in Italia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
<b>Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell' impresa</li> <li>2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1</li> </ol>
<b>Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata</li> <li>2. Direttore tecnico</li> <li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
<b>Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. legale rappresentante</li> <li>2. componenti organo di amministrazione</li> <li>3. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;</li> <li>5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4.</li> </ol>
<b>Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. legale rappresentante</li> <li>2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione</li> <li>3. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)</li> <li>5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4.</li> </ol>

<b>Raggruppamenti temporanei di imprese</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2.</li> </ol>
<b>Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u></b>	<p>Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società/socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società', nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.</p>

**Schede di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall'inadempimento di impegni specifici relativi alla tipologia di intervento 4.2.1.**

**Premessa e ambito di applicazione**

In applicazione dell'articolo 24 (Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale) del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2490 del 25 gennaio 2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" nel presente documento vengono definiti i criteri generali per individuare le fattispecie di violazioni dei requisiti (o criteri di ammissibilità) e degli impegni specifici assunti ai sensi della tipologia di intervento 4.2.1, nonché, ove possibile, i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 809/2014, al Regolamento (UE) n.640/2014 e al D.M. n. 2490 del 25/02/2017.

Per ogni violazione di requisito/impegno è prevista l'esclusione o la riduzione dell'aiuto concesso al beneficiario, calcolate ed applicate al "contributo ammesso", così come definito nell'art. 2 (lett. w) del D.M. n. 2490 del 25/02/2017, cioè sul "contributo, premio, indennità o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento".

Per quanto non riportato nel presente documento, in particolare per le definizioni e la metodologia adottata per il calcolo delle riduzioni ed esclusioni degli aiuti per mancato rispetto degli impegni previsti dalle misure di sviluppo rurale connesse agli investimenti, si rinvia alla deliberazione di giunta regionale n. 935 del 2 agosto 2017.

**RIDUZIONI ED ESCLUSIONI CONNESSE A IMPEGNI SPECIFICI  
PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO**

**Tipologia di intervento 4.2.1,**

Di seguito, per le misure e le tipologie di intervento sopra elencate sono riportate:

- la tabella riepilogativa degli impegni specifici essenziali, il cui mancato rispetto comporta come penalità l'esclusione dal contributo (**Tabella A**)
- la tabella riepilogativa degli impegni specifici accessori, il cui mancato rispetto comporta come penalità la riduzione/esclusione del/dal contributo (**Tabella B**)
- le schede di graduazione o di esclusione riferite a ogni singolo impegno, sia esso essenziale (**A**) o accessorio (**B**), con le riduzioni e/o esclusioni previste per il mancato rispetto dello stesso

## MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali

**TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.2.1: SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E/O LO SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI**

**TABELLA A – Impegni essenziali**

n°	IMPEGNI ESSENZIALI	Livello di disaggregazione impegno Determinazione della penalizzazione Allegato 6 al DM 2490/2017		Tipologia di penalità  Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Tipologia di controllo:  D = documentale S = speditivo in campo	Campo di Applicazione:		
		Tipologia di intervento	Operazione			100%	5%	1%
1)	<i>mantenimento del punteggio minimo</i>		X	<b>Esclusione</b>  D.M. n. 2490 del 25/01/2017,	d	X		
2)	<i>Rispetto del limite minimo di spesa totale dell'intero programma di investimenti alla conclusione del piano aziendale</i>		X	<b>Esclusione</b>  D.M. n. 2490 del 25/01/2017,	d	X		
3)	<i>inserire nell'apposito applicativo del SIAR, entro il termine di 12 mesi dal ricevimento del nulla osta i documenti giustificativi (fatture) e i relativi titoli di estinzione (bonifici) corrispondenti ad almeno il 25 % della complessiva spesa ritenuta ammissibile al sostegno</i>		X	<b>Esclusione</b>  D.M. n. 2490 del 25/01/2017,	d	X		

### SCHEDE DI ESCLUSIONE PER MANGATO RISPETTO IMPEGNI TABELLA A)

<b>Programma Sviluppo Rurale</b>	<b>Umbria 2014/2020</b>	<b>Misura 4</b>	<b>Tipologia di intervento</b>	<b>4.2.1.</b>	<b>Rif: 1)</b>	
<b>Descrizione impegno specifico</b>	mantenimento del punteggio minimo previsto dalla normativa regionale					
<b>Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</b>	D.M. n. 2490 del 25/01/2017					
<b>Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 2490 del 25 febbraio 2017</b>	<b>Misura/sotto misura/tipologia di intervento</b>					
	X	<b>operazione</b>				
<b>Tipologia di penalità</b>		<i>Decadenza totale</i>	<i>Campo di applicazione</i>	X	<i>100% Controllo amministrativo</i>	<i>100% Controllo in situ</i>
	X	<i>Esclusione</i>		<i>Campione controllo docum. in loco</i>	<i>Campione controllo. in loco</i>	
		<i>Riduzione graduale</i>		<i>Campione controllo docum. ex post</i>	<i>Campione controllo ex post</i>	
<b>Descrizione modalità di verifica documentale</b>	<i>Verifica mantenimento del punteggio minimo previsto dal bando</i>					
<b>Descrizione modalità di verifica presso l'azienda</b>						

**Adempimenti e Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata:** Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e la revoca del sostegno accordato, nonché il recupero di eventuali importi già versati per l'operazione finanziata

<b>Programma Sviluppo Rurale</b>	<b>Umbria 2014/2020</b>	<b>Misura 4</b>	<b>Tipologia di intervento</b>	<b>4.2.1.</b>	<b>Rif: 2)</b>	
<b>Descrizione impegno specifico</b>	Rispetto del limite minimo di spesa totale dell'intero programma di investimenti alla conclusione del piano aziendale: 50.000,00 euro					
<i>Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</i>						
<i>Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 2490 del 25 febbraio 2017</i>	<b>Misura/sotto misura/tipologia di intervento</b>					
	X	<b>operazione</b>				
<i>Tipologia di penalità</i>		<i>Decadenza totale</i>	<i>Campo di applicazione</i>	X	<i>100% Controllo amministrativo</i>	<i>100% Controllo in situ</i>
	X	<i>Esclusione</i>		<i>Campione controllo docum. in loco</i>	<i>Campione controllo. in loco</i>	
		<i>Riduzione graduale</i>		<i>Campione controllo docum. ex post</i>	<i>Campione controllo ex post</i>	
<i>Descrizione modalità di verifica documentale</i>	Verifica presenza idonea documentazione fiscale (fatture e bonifici) per importi almeno pari ai limiti minimi previsti nei bandi delle tipologie di intervento 4.2.1					
<i>Descrizione modalità di verifica presso l'azienda</i>						

**Adempimenti e Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata:**

*Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e la revoca del sostegno accordato, nonché il recupero di eventuali importi già versati per l'operazione finanziata*

<b>Programma Sviluppo Rurale</b>	<b>Umbria 2014/2020</b>	<b>Misura 4</b>	<b>Tipologia di intervento</b>	<b>4.2.1.</b>	<b>Rif: 3)</b>	
<b>Descrizione impegno specifico</b>	Inserimento nell'apposito applicativo del SIAR, entro il termine di 12 mesi dal ricevimento del nulla osta i documenti giustificativi (fatture) e i relativi titoli di estinzione (bonifici) corrispondenti ad almeno il 25 % della complessiva spesa ritenuta ammissibile al sostegno					
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	D.M. n. 2490 del 25/01/2017,					
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 2490 del 25 febbraio 2017	<b>Misura/sotto misura/tipologia di intervento</b>					
	X	<b>Operazione</b>				
Tipologia di penalità		<i>Decadenza totale</i>	<b>Campo di applicazione</b>	X	100% Controllo amministrativo	100% Controllo in situ
	X	<i>Esclusione</i>		Campione controllo docum. in loco	Campione controllo. in loco	
		<i>Riduzione graduale</i>		Campione controllo docum. ex post	Campione controllo ex post	
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica presenza documentazione fiscale (fatture e bonifici) corrispondenti al 25% della spesa ritenuta ammissibile entro dodici mesi dal ricevimento del nulla osta					
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda						

**Adepiimenti e Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata:**

*Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e la revoca del sostegno accordato, nonché il recupero di eventuali importi già versati per l'operazione finanziata*

### **TABELLA B – Impegni accessori**

n°	IMPEGNI ACCESSORI	Livello di disaggregazione impegno Determinazione della penalizzazione Allegato 6 al DM 2490/2017		Tipologia di penalità  Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Tipologia di controllo:  D = documentale S = speditivo in campo	Campo di Applicazione:		
		Tipologia di intervento	Operazione			100%	5%	1%
4	Completare il piano di miglioramento aziendale dimostrando di aver realizzato gli obiettivi previsti nella domanda di sostegno.		X	<b>Riduzione/ Esclusione</b> D.M. n. 2490 del 25/01/2017, ..	d/s	X	X	
5	Conformità tra punteggio attribuito alla domanda di sostegno per l'inserimento in graduatoria e quanto effettivamente realizzato con il piano aziendale.		X	<b>Riduzione/esclusione</b> D.M. n. 2490 del 25/01/2017,	d/s	X	X	
6	Provvedere alla manutenzione degli immobili e delle attrezzature oggetto di aiuto che dovessero subire avarie o danni tali da comprometterne la funzionalità durante il periodo vincolativo		x	D.M. n. 2490 del 25/01/2017,	s	x	x	X

**Legenda :**

**s** = controllo presso il beneficiario (visita in situ o in loco)

**d** = controllo su base documentale

**SCHEDE IMPEGNI SPECIFICI TABELLA B**

<b>Programma Sviluppo Rurale</b>	<b>Umbria</b>	<b>Misura</b>	<b>4</b>	<b>Tipologia di intervento</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Rif. 4</b>		
Descrizione impegno	Completare il piano di miglioramento aziendale dimostrando di aver realizzato gli obiettivi previsti nella domanda di sostegno							
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	D.M. n. 2490 del 25/01/2017							
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016	<b>Misura/sotto misura – Tipologia di Intervento</b>							
	X	<b>Operazione</b>						
Tipologia di penalità		Decadenza totale		Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
		Esclusione			X	Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo. in loco
	X	Riduzione graduale				Campione controllo docum. ex post		Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica dell'entità dell'investimento da realizzare non realizzato; (valore espresso in percentuale rispetto agli investimenti ammessi con la domanda di sostegno iniziale)</li> <li>• Verifica della durata dell'infrazione espressa in mesi rispetto al termine stabilito nei bandi</li> </ul>							
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica documentale e in campo							

In relazione al mancato rispetto dell'impegno n. 4 si opera una graduazione della riduzione in relazione all' ENTITA' e alla DURATA. Di seguito le procedure di rilevazione e calcolo per determinare il grado di inadempienza

**Entità dell'infrazione**

- **Modalità di rilevazione:** Controllo documentale/Controllo in campo
- **Parametri di valutazione:** Entità dell'investimento da realizzare non realizzato; (valore espresso in percentuale rispetto agli investimenti ammessi con la domanda di sostegno iniziale).

**Durata dell'infrazione**

- **Modalità di rilevazione:** Controllo documentale/Controllo in campo
- **Parametri di valutazione:** Durata dell'infrazione espressa in mesi rispetto al termine stabilito (scadenza del nulla osta)

<b>DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO MEDIO DI RIDUZIONE / ESCLUSIONE</b>				
<b>LIVELLO DI INFRAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>	<b>ENTITA'</b>	<b>GRAVITA'</b>	<b>DURATA</b>
BASSO	1	<= al 25%	-	<= 6 mesi
MEDIO	3	>25% e <=50%	-	>6 mesi e <= 9 mesi
ALTO	5	> al 50%	-	>9 mesi e <= 12 mesi

Se il punteggio è uguale a 5 (corrispondente al livello massimo di violazione di tutti gli indicatori entità, gravità e durata) si applica l'esclusione dell'aiuto ai sensi del DM 2490/2017. Nel caso di ritardo oltre i 12 mesi o di spesa inferiore al 25% del nullaostato, è prevista l'esclusione dall'aiuto.

Ai fini del calcolo della riduzione o esclusione per l'IMPEGNO SPECIFICO N° 4, il PUNTEGGIO MEDIO assegnato alla violazione dell'impegno viene quantificato facendo la somma dei valori di punteggio individuati per i parametri "entità" e "durata" e, quindi, calcolato come media aritmetica degli stessi, al fine di ottenere un unico PUNTEGGIO MEDIO (compreso nell'intervallo 1 - 5)

<b>SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA RIDUZIONE / ESCLUSIONE dell'Impegno specifico n° 4</b>	
<b>PUNTEGGIO MEDIO</b>	<b>PERCENTUALE DI RIDUZIONE</b>
=> 1,00 e < 3,00	3%
=> 3,00 e < 4,00	10%
= >4.00 e < a 5	20%

Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 si applica l'esclusione totale

<b>Programma Sviluppo Rurale</b>	<b>Umbria</b>	<b>Misura</b>	<b>4</b>	<b>Tipologia di intervento</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Rif. 5</b>	
Descrizione impegno	Conformità tra punteggio attribuito alla domanda di sostegno per l'inserimento in graduatoria e quanto effettivamente realizzato con il piano						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	D.M. n. 2490 del 25/01/2017						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016		<b>Misura/sotto misura – Tipologia di Intervento</b>					
	X	<b>Operazione</b>					
Tipologia di penalità		Decadenza totale		Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	100% Controllo in situ
		Esclusione			X	Campione controllo docum. in loco	Campione controllo. in loco
	X	Riduzione graduale				Campione controllo docum. ex post	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica dell'Incidenza percentuale dei punteggi non pertinenti rispetto al punteggio di riferimento assegnato con la domanda di sostegno, <b><u>solo nel caso in cui il punteggio accertato sia rilevante ai fini dell'utile inserito in graduatoria.</u></b> In ogni caso va assicurato il mantenimento del punteggio minimo previsto nei bandi e che determina l'ammissibilità della domanda						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda							

In relazione al mancato rispetto dell'impegno n. 5 si opera una graduazione della riduzione in relazione alla sola ENTITA'.  
Di seguito le procedure di rilevazione e calcolo per determinare il grado di inadempienza.

**Le percentuali di riduzioni , calcolate secondo le procedure che seguono, vanno riferite solo ai punteggi attribuiti in istruttoria per quanto concerne i criteri di selezione connessi agli investimenti o agli impegni assunti con la domanda di sostegno e vanno applicate solo nel caso in cui il punteggio accertato della domanda di pagamento sia inferiore al punteggio dell'ultima domanda inserita utilmente in graduatoria.**

**In ogni caso va assicurato il mantenimento del punteggio minimo per l'ammissibilità della domanda**

<b>DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO MEDIO DI RIDUZIONE/ESCLUSIONE</b>				
<b>LIVELLO DI INFRAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>	<b>ENTITA'</b>	<b>GRAVITA'</b>	<b>DURATA</b>
<b>BASSO</b>	<b>1</b>	<i>&lt;= al 25%</i>	-	-
<b>MEDIO</b>	<b>3</b>	<i>&gt;25% fino al &lt;=50%</i>	-	-
<b>ALTO</b>	<b>5</b>	<i>&gt;di 50%</i>	-	-

Ai fini del calcolo della riduzione o esclusione per l'IMPEGNO SPECIFICO N° 5, il PUNTEGGIO assegnato alla violazione dell'impegno viene quantificato considerando il solo valore di punteggio dell'entità.

<b>SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA RIDUZIONE / ESCLUSIONE dell'Impegno specifico n° 5</b>	
<b>PUNTEGGIO</b>	<b>PERCENTUALE DI RIDUZIONE</b>
1	10%
3	20%
5	Esclusione

<b>Programma Sviluppo Rurale</b>	<b>Umbria</b>	<b>Misura</b>	<b>4</b>	<b>Tipologia di intervento</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Rif. 6</b>
<i>Descrizione impegno</i>	<i>Provvedere alla manutenzione degli immobili e delle attrezzature oggetto di aiuto che dovessero subire avarie o danni tali da comprometterne la funzionalità dal momento della realizzazione e per tutto il periodo vincolativo</i>					
<i>Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</i>	<i>D.M. n. 2490 del 25/01/2017</i>					
<i>Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016</i>		<b>Misura/sotto misura – Tipologia di Intervento</b>				
	X	<b>Operazione</b>				
<i>Tipologia di penalità</i>		<i>Decadenza totale</i>			100% Controllo amministrativo	100% Controllo in situ
		<i>Esclusione</i>			Campione controllo docum. in loco	Campione controllo. in loco
	X	<i>Riduzione graduale</i>		Campo di applicazione	X Campione controllo docum. ex post	X Campione controllo ex post
<i>Descrizione modalità di verifica documentale</i>	<i>Va verificata l'incidenza percentuale dei danni rispetto alla spesa ammessa a contributo per l'intera operazione, la rilevanza dei beni deteriorati e la durata del deterioramento dei beni</i>					
<i>Descrizione modalità di verifica presso l'azienda</i>	<i>Come sopra</i>					

In relazione all'inosservanza di questo adempimento dell'impegno N°6 si opera una **GRADUAZIONE DELLA RIDUZIONE** in relazione all'ENTITA', alla GRAVITA' e alla DURATA dell'infrazione stessa. Di seguito le procedure di rilevazione e calcolo per determinare il grado di inadempienza:

**Entità dell'infrazione**

- **Modalità di rilevazione:** Controllo in campo
- **Parametri di valutazione:** Incidenza percentuale dei danni rispetto alla spesa ammessa a contributo per l'intera operazione.

**Gravità dell'infrazione**

- **Modalità di rilevazione:** Controllo in campo
- **Parametri di valutazione:** Rilevanza dei beni deteriorati ai fine del conseguimento degli obiettivi di Misura

**Durata dell'infrazione**

- **Modalità di rilevazione:** Controllo in campo
- **Parametri di valutazione:** Durata della ridotta funzionalità dei beni deteriorati.

<b>DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO MEDIO DI RIDUZIONE/ESCLUSIONE</b>				
<b>LIVELLO DI INFRAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>	<b>ENTITA'</b>	<b>GRAVITA'</b>	<b>DURATA</b>
<b>BASSO</b>	<b>1</b>	<= al 35%	Beni mobili	<= 12 mesi
<b>MEDIO</b>	<b>3</b>	>35% e <=70%	Attrezzature fisse per destinazione	> 12 mesi e <= 24 mesi
<b>ALTO</b>	<b>5</b>	>del 70%	Beni immobili	> 24 mesi

Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 (corrispondente al livello massimo di violazione di tutti gli indicatori entità, gravità e durata), si applica l'**esclusione dall'aiuto** in base D.M. 2490/2017.

Ai fini del calcolo della riduzione o esclusione per l'**IMPEGNO SPECIFICO N° 6**, il **PUNTEGGIO MEDIO** assegnato alla violazione dell'impegno viene quantificato come media aritmetica dei valori assegnati ai tre parametri, al fine di ottenere un unico **PUNTEGGIO MEDIO** (compreso nell'intervallo 1 - 5)

<b>SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA RIDUZIONE / ESCLUSIONE dell'Impegno specifico n° 6</b>	
<b>PUNTEGGIO MEDIO</b>	<b>PERCENTUALE DI RIDUZIONE</b>
=> 1,00 e < 3,00	<b>3%</b>
=> 3,00 e < 4,00	<b>10%</b>
= >4.00	<b>20%</b>

Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 si applica l'**esclusione totale**

<b>Programma Sviluppo Rurale</b>	<b>Umbria</b>	<b>Misura</b>	<b>4</b>	<b>Tipologia di intervento</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Rif. 7</b>
<i>Descrizione impegno</i>	<i>Mantenimento, durante il periodo vincolativo, degli impegni assunti con l'adesione alla Tipologia di intervento 4.2.1.</i>					
<i>Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</i>	<i>D.M. n. 2490 del 25/01/2017</i>					
<i>Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016</i>		<b>Misura/sotto misura – Tipologia di Intervento</b>				
	X	<b>Operazione</b>				
<i>Tipologia di penalità</i>		<i>Decadenza totale</i>			100% Controllo amministrativo	100% Controllo in situ
		<i>Esclusione</i>			Campione controllo docum. in loco	Campione controllo. in loco
	X	<i>Riduzione graduale</i>		Campo di applicazione	X Campione controllo docum. ex post	X Campione controllo ex post
<i>Descrizione modalità di verifica documentale</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Va verificata l'incidenza percentuale (rispetto al complesso degli investimenti) dell'investimento per il quale viene riscontrato il mancato mantenimento dell'impegno assunto e la durata del mancato mantenimento dell'impegno assunto</i></li> </ul>					
<i>Descrizione modalità di verifica presso l'azienda</i>	<i>Come sopra</i>					

In relazione all'inosservanza di questo adempimento dell'impegno N°7 si opera una GRADUAZIONE DELLA RIDUZIONE in relazione all'ENTITA' e alla DURATA dell'infrazione stessa. Di seguito le procedure di rilevazione e calcolo per determinare il grado di inadempienza:

**Entità dell'infrazione**

- **Modalità di rilevazione:** Controllo in campo e documentale
- **Parametri di valutazione:** valore (espresso in percentuale rispetto al complesso degli investimenti) dell'investimento per il quale viene riscontrato il mancato mantenimento dell'impegno assunto

**Durata dell'infrazione**

- **Modalità di rilevazione:** Controllo in campo e documentale
- **Parametri di valutazione:** Durata del mancato mantenimento dell'impegno assunto

<b>DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO MEDIO DI RIDUZIONE/ESCLUSIONE</b>				
<b>LIVELLO DI INFRAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>	<b>ENTITA'</b>	<b>GRAVITA'</b>	<b>DURATA</b>
<b>BASSO</b>	<b>1</b>	<b>&lt;= al 35%</b>	<b>-</b>	<b>&lt;= 12 mesi</b>
<b>MEDIO</b>	<b>3</b>	<b>&gt;35% e &lt;=70%</b>	<b>-</b>	<b>&gt; 12 mesi e &lt;= 24 mesi</b>
<b>ALTO</b>	<b>5</b>	<b>&gt;del 70%</b>	<b>-</b>	<b>&gt; 24 mesi</b>
<i>Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 (corrispondente al livello massimo di violazione di tutti gli indicatori entità, gravità e durata), si applica l'esclusione dall'aiuto in base D.M. 2490/2017.</i>				

Ai fini del calcolo della riduzione o esclusione per l'**IMPEGNO SPECIFICO N° 7**, il **PUNTEGGIO MEDIO** assegnato alla violazione dell'impegno viene quantificato come media aritmetica dei valori assegnati ai tre parametri, al fine di ottenere un unico **PUNTEGGIO MEDIO** (compreso nell'intervallo 1 - 5)

<b>SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA RIDUZIONE / ESCLUSIONE dell'Impegno specifico n° 7</b>	
<b>PUNTEGGIO MEDIO</b>	<b>PERCENTUALE DI RIDUZIONE</b>
<b>=&gt; 1,00 e &lt; 3,00</b>	<b>3%</b>
<b>=&gt; 3,00 e &lt; 4,00</b>	<b>10%</b>
<b>= &gt;4.00</b>	<b>20%</b>
<i>Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 si applica l'esclusione totale</i>	